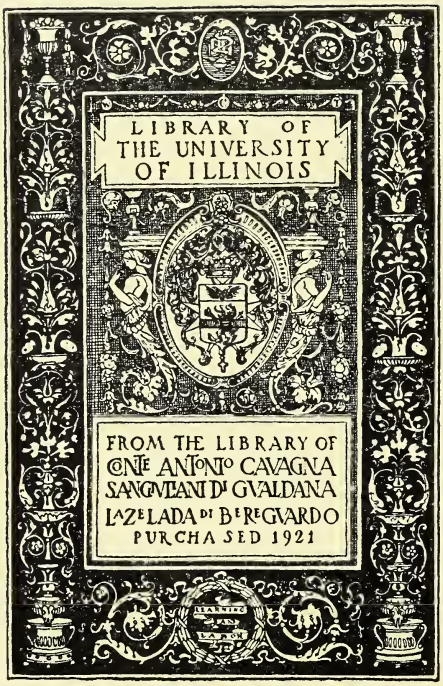

359.0945
Itllc

Rare Book & Special
Collections Library

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

MAR 07 1983

FEB 08 1983

L161—O-1096

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/codicepenalemili00ital

CODICE

PENALE MILITARE MARITTIMO

DEL

REGNO D'ITALIA

FIRENZE
STAMPERIA REALE
1869.

Giannicola

CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO

CODICE

PENALE MILITARE MARITTIMO

DEL

REGNO D'ITALIA

FIRENZE

STAMPERIA REALE

1869.

352,0945
Ita/lc

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice penale militare marittimo, annesso alla presente, è approvato colla soppressione dell'articolo 361, e con incarico al Governo del Re di coordinarlo, entro l' anno corrente e prima della promulgazione della Legge, col Codice penale militare dell'Esercito e colla Legge dell'11 febbraio 1864, n. 1670, all' effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il diritto ed il procedimento penale delle due Armate di terra e di mare.

Il detto Codice penale militare marittimo avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione.

Art. 2.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi e contrassegnato dal Guardasigilli e dal Ministro della Marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

LIBRARY
JAN 9 1951

480928

Art. 3.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4.

L'Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le Leggi ed i Regolamenti anteriori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 28 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del sigillo*)
V. il Guardasigilli
VIGLIANI.

A. Riboty.
Vigliani.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge in data d'oggi, n. 5366, e in virtù delle facoltà dalla medesima a Noi conferite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il Codice penale militare marittimo, approvato colla suddetta Legge, e coordinato col Codice penale militare per l'Esercito e con la Legge degli 11 febbraio 1864, n. 1670, avrà vigore nel Regno a contare dal 15 febbraio dell'anno 1870.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 6 *dicembre* 1869
Reg. 49 *Atti del Governo fol.* 80.
AYRES.

(*Luogo del sigillo*)
V. il Guardasigilli
VIGLIANI.

A. RIBOTY.
VIGLIANI.

CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO

PARTE PRIMA

DEI REATI E DELLE PENE

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Qualunque violazione della legge penale militare marittima è un reato militare marittimo.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 145 e 146; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE TANTO AL TEMPO DI PACE QUANTO AL TEMPO DI GUERRA

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Capo I.

Delle pene.

Art. 3.

Le pene stabilite dal presente Codice pei reati militari marittimi, le quali rendono indegno il condannato di appartenere alla marina militare, sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;

2° I lavori forzati a vita;

3° I lavori forzati a tempo;

4° La reclusione ordinaria;

5° La degradazione militare;

6° La destituzione.

Nulladimeno la reclusione ordinaria quando sia pronunciata dai tribunali ordinari a' termini del Codice pe-

nale comune, non renderà il condannato indegno del servizio militare marittimo, fuorchè nei casi determinati dalla legge sulla leva di mare.

Art. 4.

Le pene che non rendono il condannato indegno di appartenere alla marina militare, sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2° La reclusione militare;
3° Il carcere militare;
4° La dimissione;
5° La rimozione dal grado;
6° La sospensione dall'impiego.

Art. 5.

Le pene della sospensione dall'impiego, dimissione e destituzione sono applicabili ai soli individui di marina che hanno il grado di uffiziali; quella della rimozione dal grado si applica soltanto a coloro che hanno un grado inferiore a quello d'uffiziale.

Nel novero degli uffiziali di marina s'intendono comprese anche le guardie-marina di prima classe.

Art. 6.

La pena di morte pronunziata in forza del Codice penale comune, e le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 3, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 3, importeranno la degradazione e tutti gli ef-

fetti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a' termini dello stesso Codice.

Art. 7.

La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte, previa degradazione.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal diritto comune.

Art. 8.

La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; questo non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.

Art. 9.

La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sarà inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

Art. 10.

La graduazione in aumento od in diminuzione della reclusione militare sarà:

1° Da un anno a due;
2° Da due anni a tre;
3° Da tre anni a cinque;
4° Da cinque anni a sette;
5° Da sette anni a dieci;
6° Da dieci anni a quindici;
7° Da quindici anni a venti.

Art. 11.

Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline ed ai lavori stabiliti a tal riguardo dai regolamenti.

Gli uffiziali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

Art. 12.

Il carcere militare sarà di due mesi almeno o di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli uffiziali, e dalla rimozione negli altri graduati inferiori.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

1° Da due mesi a quattro;
2° Da quattro mesi a sei;
3° Da sei mesi a nove;
4° Da nove mesi ad un anno.

Art. 13.

La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

Art. 14.

La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato o individuo di marina dell'ultima classe.

Art. 15.

La sospensione è la privazione temporanea dell'impiego, e produce tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli uffiziali del 25 maggio 1852. Quando è pena accessoria, produrrà anche la perdita totale dello stipendio ed altre competenze.

La durata di questa pena, quando è principale, non può essere minore di mesi due, nè maggiore di anni tre, e si divide ne'gradi che seguono:

1° grado, da due a sei mesi inclusivamente;

2° Da sei mesi ad un anno;

3° Da un anno a due;

4° Da due anni a tre.

Art. 16.

La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:

1° L'incapacità assoluta di servire nell'armata e nell'esercito sotto qualsiasi titolo, e di coprire qualunque pubblico impiego;

2° La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per servizi antecedenti.

Art. 17.

La distituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

Art. 18.

La pena della degradazione si avrà sempre come pronunciata colla sentenza che impone la pena principale cui va unita, sia militare oppure ordinario il tribunale da cui emanò.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione, rimozione e sospensione dall'impiego, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

Art. 19.

Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'articolo 4, sarà:

1° Dalla pena della morte alla reclusione militare;

2° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'articolo 3 il passaggio sarà invece:

1° Da quella della morte, previa degradazione, ai lavori forzati a vita;

2° Dai lavori forzati a vita, ai lavori forzati a tempo;

3° Dai lavori forzati a tempo, alla reclusione ordinaria.

Le pene della degradazione militare, della destituzione, della dimissione, della rimozione, e della sospensione dall'impiego non potranno computarsi nelle anzidette gradazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

Art. 20.

Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista dal numero 4 dell'articolo 3, la diminuzione si farà nel modo seguente, passando alla reclusione militare:

1° Da tre anni a due;

2° Da due anni ad uno;

3° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

Art. 21.

Tranne l'eccezione di cui nell'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'articolo 4 ad altra fra quelle dell'articolo 3, o viceversa.

Art. 22.

Non si potrà mai ascendere, per via di graduazione, alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima. Dovendosi però discendere oltre il minimo del carcere militare, si farà passaggio a semplici pene disciplinari.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

Art. 23.

In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare, così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Nei casi però nei quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o terzo grado rispettivamente.

Art. 24.

Ogni condanna temporaria, riguardo ai detenuti, comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del calendario gregoriano.

Art. 25.

Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio fissato dall'arruolamento.

Cesserà ogni diritto alla paga per l'individuo di marina nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna degli uffiziali produrrà gli effetti della sospensione pel tempo decorso durante la loro detenzione prima del giudizio; per gli altri individui della marina produrrà per tal tempo la perdita delle loro paghe.

Art. 26.

Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari.

Art. 27.

Quando dai tribunali ordinari debba, contro individui di marina, pronunciarsi condanna alle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, senza che, a' termini delle leggi in vigore, essi vengano esclusi dal militare servizio, sarà colla stessa sentenza sostituita alla reclusione ordinaria la reclusione militare; ed al carcere ordinario sarà sostituito o il carcere militare per egual tempo, se la durata della pena non eccedesse un anno, o la reclusione militare, con deduzione di un quinto della durata, se questa eccedesse il limite di un anno.

Il carcere inferiore a due mesi potrà scontarsi nelle prigioni del Corpo di marina.

Art. 28.

Le pene stabilite dal presente Codice si applicano contro tutti gl' individui di marina soggetti, a'termini dell'articolo 362, alla giurisdizione militare marittima.

Però i militari dell'armata ed i loro assimilati, pel tempo che sono chiamati a terra per fare un servizio spettante di regola alle forze dell'esercito, sono soggetti alle pene portate dal Codice penale per l'esercito.

Art. 29.

I militari dell'esercito ed i loro assimilati, i quali commettano o concorrano a commettere un reato militare marittimo, sono sottoposti alle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito.

Quando però il reato non sia dal detto Codice preveduto, ovvero quei militari si trovino imbarcati à bordo di legni da guerra o da trasporto, o quando sieno di servizio nei regii stabilimenti marittimi, o facciano in genere un servizio spettante di regola alle forze della marina, andranno soggetti alle disposizioni penali del presente Codice.

Art. 30.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, le quali commettano o concorrano con un individuo di marina a commettere un reato militare marittimo, saranno soggette alle pene stabilite dal Codice penale comune, quando il reato sia da questo preveduto.

Se non è preveduto, si applicheranno le pene del presente Codice colla diminuzione da uno a tre gradi.

Sono eccettuati i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia od al servizio della marina.

Sono parimente eccettuate le persone che si trovino imbarcate a bordo di legni dello Stato; esse andranno sempre soggette alle pene stabilite dal presente Codice finchè non abbia avuto luogo l'atto di sbarco regolare, anche nel caso di perdita del bastimento.

È infine eccettuato il caso in cui il reato sia commesso in tempo di guerra e debba essere giudicato dai tribunali militari marittimi; gli autori di tale reato, anche estranei alla milizia ed al servizio della marina, andranno sempre soggetti alle pene stabilite dal presente Codice.

Art. 31.

Nei casi contemplati negli articoli 2 e 3 della legge 28 luglio 1861, cioè della nullità dell'assento o dell'incapacità, scoperte posteriormente all'ammissione al servizio militare marittimo, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia ed al servizio di marina, che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i tribunali, sì ordinari che di marina, applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto, nei casi in cui questa pena è dalla legge militare ma-

rittima stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati

Alle altre pene militari, enumerate negli articoli 3 e 4, si sostituiranno le seguenti:

1° Alla reclusione militare non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per egual tempo; ed alla detta pena eccedente quel termine, la reclusione ordinaria diminuita d'un quinto, e proporzionatamente estensibile secondo le circostanze sino ad anni sedici;

2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell'articolo 56 del Codice penale comune;

3° Alla sospensione dall'impiego, pronunciata come pena principale, il carcere ordinario non minore di un mese, estensibile ad un anno;

4° Al carcere militare, il carcere ordinario per egual tempo;

5° Alle pene disciplinari, pene di polizia ed anche il carcere ordinario estensibile a giorni quindici.

Art. 32.

Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunziata la sentenza,

in quello ove stanzia il corpo o la nave a cui apparteneva il condannato e nei capoluoghi dei dipartimenti marittimi.

Capo II.

Dell'applicazione delle pene.

Art. 33.

È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o mancò di produrre il suo effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.

Art. 34.

Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come reato mancato.

Art. 35.

Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come reato tentato.

Art. 36.

Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando la esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto; sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio d'esecuzione, il mandante sarà punito per reato tentato.

Art. 37.

Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

Art. 38.

Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'agente, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

Art. 39.

Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione del reato, sono agenti principali:

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso

in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

Art. 40.

Sono complici:

1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato;

2° Coloro che avranno procurato le armi, gl'istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3° Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

Art. 41.

Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

Art. 42.

Nei reati contemplati negli articoli 94, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 179, 293, 299, 315 il graduato, o, se vi sono fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, colui che è superiore

nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano questi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto, o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena l'individuo di marina che fosse investito di un comando.

Art. 43.

Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie, si applicherà la sola pena a vita.

Art. 44.

Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata, collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie, diverse da quelle sinora enunciate, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamente l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporziona-

tamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare oltre il massimo una delle pene contemplate nel precedente alinea, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso poi di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni.

Art. 45.

Concorrendo colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

Concorrendovi invece la pena della sospensione dall'impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo all'aumento della pena del carcere militare o della reclusione militare, secondo le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 46.

Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria, cui sia annessa la degradazione, ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati, estensibile, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

Se invece, con la reclusione militare concorra la reclusione ordinaria, la quale, a' termini dell'alinea dell'articolo 3, non renda indegno del militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare, aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 44.

Art. 47.

Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a tribunali diversi, ovvero perchè taluno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna per quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 44, 45, 46 e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, la si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

Art. 48.

Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena, cui sia annessa la degradazione, la morte sarà eseguita col mezzo della fucilazione nella schiena.

Art. 49.

È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale comune sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

Art. 50.

I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intiero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno, nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza, le norme dai precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

Art. 51.

L'individuo di marina che, dopo di avere goduto di una generale o particolare grazia Sovrana, commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

Art. 52.

L'individuo di marina, che avrà compita l'età d'anni diciotto al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

Al minore d'anni diciotto e maggiore di anni sedici, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

Il minore d'anni sedici e maggiore d'anni quattordici sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte, previa la degradazione, colla pena d'anni venti di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena d'anni quindici di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con anni dieci di reclusione ordinaria:

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà questa commutata nel massimo del carcere militare;

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

Art. 53.

In tutti i casi in cui dal presente Codice per l'applicazione delle pene si prende in considerazione l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammissione al servizio militare marittimo per via di leva o di nomina.

Art. 54.

Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 210, 211, 213, 214, 215, 217, 222, 223, 224, 225, 303, 308.

Art. 55.

Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 219, 226.

Art. 56.

Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato d'assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppure reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale, ove si tratti dei reati contemplati nel titolo II del presente libro, ai capi I, II, III, al capo IV, art. 126, 127, 128 e 129, ed ai capi V, VI e VII.

Art. 57.

Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a dieci anni o col carcere militare.

Art. 58.

Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, questa potrà diminuirsi di un grado.

Art. 59.

La recidività e ogni altra circostanza o qualità o permanente o accidentale, inerente alla persona, per cui o

si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

Capo III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

Art. 60.

I reati e le pene si estinguono:

1° Colla morte del reo;

2° Colla espiazione della pena;

3° Colla grazia sovrana;

4° Colla prescrizione.

Art. 61.

La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni venti a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà la pena da esso incorsa d'uno o due gradi secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col tras-

corso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato.

Art. 62.

Contro le sentenze portanti pene temporanee, non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti, da decorrere dal giorno del commesso reato.

Art. 63.

Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi.

Art. 64.

Se vi fu procedimento, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

Art. 65.

La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

Art. 66.

Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

Art. 67.

Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite nell'articolo 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena sia dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Per gli individui di bassa forza la prescrizione non comincerà a decorrere se non cinque anni dopo cessato l'obbligo del servizio militare marittimo.

Per gli ufficiali essa non comincerà che dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età di cinquant'anni.

Art. 68.

Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

Art. 69.

La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ultimo reato salvo il disposto dell'articolo 67.

Art. 70.

La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

Le azioni penali e le pene pei reati commessi anteriormente all'attuazione di questo Codice, pei quali, ai termini delle leggi allora vigenti, o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte, si intenderanno prescritte, o si prescriveranno, nei termini e nei modi rispettivamente da questo Codice stabiliti.

TITOLO SECONDO

Disposizioni speciali

Capo I.

Del tradimento.

Art. 71.

Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina o facente parte degli equipaggi di un convoglio o nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da bastimento da guerra, che porterà le armi contro lo Stato.

Art. 72.

Sarà punito colla stessa pena ogni individuo di marina e qualunque persona imbarcata su di una nave dello Stato o su di un convoglio, o nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da bastimenti da guerra, che:

1° Avrà abbandonato al nemico od a qualsivoglia altra persona per conto del nemico, una o più navi di cui avesse il comando, o il posto affidatogli o le provviste dell'armata in armi, munizioni, materiali, viveri o danaro;

2° Avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al ne-

mico gli stati e la situazione dell'armata, i piani delle fortezze, degli arsenali, dei porti, delle rade, degli accampamenti o delle posizioni, le carte topografiche, i profili o rilievi affidatigli o sottratti, i segnali di qualunque natura, il segreto di una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;

3° Avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usato violenze o minacce, o sollevato grida collo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;

4° Avrà provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento;

5° Avrà sparso notizie od alzati clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine negli equipaggi o nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;

6° Avrà, prima o nel corso del combattimento, fatto dolosamente segnali, dai quali fosse derivata la confusione nelle operazioni dei varii legni di una squadra, o in quelle degli equipaggi di un legno;

7° Avrà esposto con un fatto od una ommissione l'armata, la squadra, la divisione navale o parte di esse, od anche una nave isolata, a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsiasi modo avrà tolto o tentato di togliere a tutte, o parte di tali forze, qualche mezzo di agire contro il

nemico, od avrà facilitato a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

8° Avrà ricusato di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà tenuto fuori del combattimento, nello scopo di tradire.

Art. 73.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un bastimento dello Stato o su di una nave d'un convoglio che, nell'intenzione di tradire, terrà col nemico, in qualsivoglia modo, intelligenza o corrispondenza tale da poter recar danno, sarà punito di morte, previa degradazione.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico, non ancora accettate o non ancora tradotte in atto, la pena sarà diminuita di uno a due gradi; ma se la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non poter recare danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

Art. 74.

Ogni cittadino dello Stato, ed ogni altra persona a servizio dello Stato, che dolosamente si presti al servizio di pilota d'una nave nemica, sarà punito di morte, previa degradazione.

Art. 75.

Sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque ogni individuo di marina, ed ogni persona

imbarcata su di una nave dello Stato o di un convoglio, che, senza intenzione di tradire, avrà fatto in qualunque modo che le notizie, carte o segnali menzionati nel numero 2 dell'articolo 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze, di cui nella prima parte dell'articolo 73, siano giunte al nemico, il quale con tali mezzi abbia ottenuto istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato.

La stessa pena gli sarà inflitta se, senza intenzione di tradire, ma per negligenza inescusabile, o per altro inescusabile motivo, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal numero 7 dell'articolo 72.

Art. 76.

L'individuo di marina incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni quattro.

Incorrerà nella stessa pena l'individuo di marina che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani, e li avrà comunicati ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata.

Art. 77.

L'individuo di marina che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, che già non siano di dominio pubblico, le avrà comunicate agli agenti di una

potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Art. 78.

L'uffiziale od il sott'uffiziale, che mandato a riconoscere qualche bastimento od imbarcazione nemica, avrà dolosamente fatto rapporti non veritieri, o avrà ommesse circostanze per cui ne siano derivati gli effetti contemplati nel numero 7 dell'articolo 72, sarà punito di morte, previa degradazione.

Se il fatto o l'ommissione avrà avuto luogo per sola negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione, ed ove non sia uffiziale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il fatto o l'ommissione seguirà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado, o sospeso dall'impiego, secondo le circostanze.

Capo II.

Dello spionaggio e del reclutamento illecito.

Art. 79.

Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina che:

1° Per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico si sarà introdotto in un bastimento da guerra

o da trasporto, in un arsenale, o stabilimento qualunque di marina, od in mezzo di più navi armate o disarmate;

2° Anche senza esservisi introdotto, avrà, per favorire il nemico, ottenuto carte o documenti qualsiensi che possano compromettere la sicurezza di uno o più bastimenti da guerra o da trasporto, armati o disarmati, o di un arsenale o stabilimento marittimo qualsiasi;

3° Avrà procurato al nemico documenti od informazioni tali da nuocere alle operazioni di guerra, da compromettere la sicurezza dei bastimenti da guerra o mercantili, degli arsenali o stabilimenti di marina;

4° Avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

Art. 80.

È considerato come colpevole di spionaggio, e perciò soggetto alla pena portata dall'articolo precedente, l'individuo di marina ed ogni altra persona anche estranea alla milizia o al servizio della marina, che siasi introdotta travestita in uno dei luoghi indicati nello stesso articolo, a meno che risulti la prova della non colpabilità dello scopo del suo travestimento.

Art. 81.

Ogni individuo dell'armata nemica od al servizio del Governo nemico, che s'introdurrà travestito su di una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento qualunque della marina nazionale od in mezzo di più navi armate o disarmate, sarà sempre considerato

come spia nemica, ed andrà soggetto alla pena portata dall'articolo 79.

Art. 82.

Sarà punito di morte, previa degradazione, qualunque persona che avrà indotto individui di marina od altrimenti soggetti alla giurisdizione militare marittima a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitato i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel nemico, o per gente ribellata al Governo.

Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

Capo III.

Dei reati in servizio.

Art. 83.

Ogni comandante di armata, di squadra, di divisione, o di parte di esse, od anche di una nave isolata, colpevole d'aver cagionato la perdita o la cattura di un legno della marina nazionale posto sotto i suoi ordini, sarà punito:

1° Colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente;

2° Colla destituzione, se il fatto fu il risultato della sua negligenza;

3° Colla dimissione, se il fatto fu il risultato della sua imperizia;

4° Colla sospensione dall'impiego non minore di due anni, quando nei casi previsti nei numeri 2 e 3 concorrano speciali circostanze attenuanti.

Art. 84.

Ogni altro individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato colpevole d'averne cagionata la perdita o la cattura sarà punita:

1° Colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente;

2° Colla destituzione, o, se il reo non è uffiziale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, quando il fatto sia il risultato della sua negligenza;

3° Colla sospensione dall'impiego non minore di due anni, se, nel caso precedente, concorrano speciali circostanze attenuanti.

Art. 85.

Il comandante di un legno della marina militare, che per sua negligenza o per sua imperizia si lascerà sorprendere dal nemico, sarà punito, nel primo caso, colla reclusione militare estensibile a tre anni, nel secondo caso colla dimissione, o, concorrendo circostanze attenuanti, colla sospensione dall'impiego per un termine estensibile da uno a tre anni.

Sarà sempre punito colla sospensione dall'impiego da uno a tre anni, se per negligenza o per imperizia ca-

gionerà incendio, abbordaggio, investimento od avaria grave al bastimento da lui comandato.

Ogni altro ufficiale od individuo imbarcato, il quale cagionerà colla sua negligenza uno dei fatti sopra citati, sarà punito col carcere militare, od anche, secondo la gravità delle circostanze, colla reclusione militare estensibile a due anni.

Art. 86.

Il comandante d'un legno della marina militare, che, in caso d'incendio, d'investimento, di naufragio, non pone in opra tutti i mezzi disponibili per salvarlo dalla perdita totale, è punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

Art. 87.

Il comandante, il quale, scientemente, e senza giusti motivi, nel caso di perdita d'un legno della marina militare sottoposto ai suoi ordini, non avrà voluto essere e non sarà stato l'ultimo ad abbandonarlo, sarà punito colla destituzione e colla reclusione militare non minore degli anni dieci.

Se il non essere il comandante rimasto l'ultimo a bordo sarà stato causa per cui il legno non abbia più potuto essere salvato, ovvero se saranno, per tal fatto, perite alcune fra le persone su di esso imbarcate, la pena sarà della morte.

Art. 88.

Il comandante d'uno o più legni della marina militare

che, in un combattimento, ammainerà la sua bandiera senza aver esaurito tutti i mezzi di difesa, sarà punito di morte.

Andranno soggetti alla stessa pena tutti gli uffiziali che avranno preso parte a tale determinazione.

L'impossibilità della difesa dovrà essere comprovata dal parere del consiglio straordinario di bordo, constatato da apposito processo verbale. Gli uffiziali che si saranno pronunciati per la resa ne diverranno risponsabili, se sarà provato che questa si poteva evitare.

Se la resa al nemico seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli uffiziali potranno essere puniti colla destituzione, o colla reclusione militare, o con entrambe tali pene, o col carcere militare, e potranno anche andare esenti da ogni pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere.

Art. 89.

Chiunque, durante il combattimento, ammainerà la bandiera senza ordine del comandante, sarà punito di morte.

Il tentativo d'ammainare la bandiera durante il combattimento, senza ordine del comandante, sarà punito col massimo della reclusione militare.

Art. 90.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona su di una

nave dello Stato che, durante il combattimento e senza ordine del comandante, griderà di arrendersi, di ammainare la bandiera, di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni dieci, salvo il disposto dell'art. 72, n. 3, quando ciò si commetta collo scopo di tradire.

Art. 91.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di una nave dello Stato che, durante il combattimento, od in caso di qualche grave pericolo, come tempesta, naufragio, od incendio, con grida, discorsi od atti, incuterà lo spavento, o provocherà il disordine nell'equipaggio, sarà punito, secondo le circostanze, col carcere militare, o colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il colpevole sarà un uffiziale, sarà punito colla destituzione.

Art. 92.

Il comandante che, senza legittimo motivo, abbandonerà il comando, sia in faccia al nemico, sia in circostanze tali da compromettere la sicurezza del bastimento, sarà punito di morte.

Se l'abbandono del comando avrà luogo in qualsiasi altra circostanza di pericolo, sarà punito col massimo della reclusione militare.

Art. 93.

Il comandante che, in una capitolazione, separerà la

sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri individui di marina, sarà punito di morte.

Art. 94.

Il comandante d'uno o più legni da guerra, ogni individuo di marina, il militare imbarcato, ed ognuno faciente parte dell'equipaggio d'una nave dello Stato, che non obbedirà all'ordine od al segnale di combattere, di montare all'abbordaggio, o di fare altra operazione, od un servizio qualunque di guerra in presenza del nemico, sarà punito di morte.

Andrà soggetto alla stessa pena l'individuo che, in presenza del nemico, abbandoni il suo posto, o non faccia tutta la difesa possibile.

Se più siano i colpevoli dei reati accennati nel presente articolo, non si assoggetteranno alla pena che i soli agenti principali.

Nondimeno, gli uffiziali od altri graduati colpevoli saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili non solo in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare, ed anche quando, benchè non siavi la presenza del nemico, possa dal reato venire compromessa la sicurezza della nave.

Art. 95.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte. Ma la sentenza non potrà essere

eseguita se non dopo ricevute le disposizioni del ministro della marina.

Art. 96.

Sarà destituito il comandante di uno o più legni dello Stato:

1° Che potendo attaccare e combattere un nemico eguale od inferiore di forze, ovvero soccorrere un altro legno dello Stato, o di una potenza alleata, il quale si trovi in combattimento, o sia inseguito dal nemico, o potendo distruggere un convoglio nemico, non l'avrà fatto senza esserne impedito da istruzioni speciali o da gravi motivi;

2° Che senza esservi obbligato da speciali istruzioni o da gravi motivi, avrà sospesa la caccia sia di legni da guerra, sia di navi mercantili fuggenti innanzi a lui, sia di un nemico battuto;

3° Che avrà negato soccorso ad uno o più legni, amici o nemici, imploranti la sua assistenza in qualche pericolo, o avrà rifiutata la protezione a legni della marina mercantile nazionale, quando non fosse nell'impossibilità di prestare il soccorso o la protezione onde fu richiesto.

Art. 97.

Il comandante colpevole di non aver tenuto il legno al posto di combattimento assegnatogli sarà punito di morte.

Art. 98.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali colpevole d'essersi separato dal suo capo, ogni

individuo di marina, ed ogni persona imbarcata a bordo di legni dello Stato, che avrà dato causa a tale separazione,

Se ha agito volontariamente è punito:

1° Colla pena di morte, quando il fatto abbia luogo in presenza del nemico;

2° Colla reclusione militare non minore d'anni cinque, se il fatto ha luogo in tempo di guerra fuori della presenza del nemico;

3° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il fatto avvenga in tempo di pace.

Se la separazione fu il risultato della negligenza è punito:

1° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni quando il fatto avvenga in tempo di guerra;

2° Col carcere militare, quando segua in tempo di pace.

Se la separazione ha avuto luogo per imperizia del comandante, o di altro uffiziale, la pena sarà della sospensione dall'impiego.

Art. 99.

Il comandante che, costretto da una forza superiore a separarsi dal suo capo, non impiegherà tutti i mezzi disponibili per riunirvisi nel più breve termine possibile, sarà punito, in tempo di guerra, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, ed in tempo di pace col carcere militare.

Art. 100.

Ogni uffiziale, che, incaricato della scorta di un con-
glio, l'abbandonerà volontariamente, sarà punito:

1° In tempo di guerra colla pena di morte, se per
e abbandono il convoglio o parte di esso cada in
tere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena
ninuita da due a quattro gradi;

2° In tempo di pace colla reclusione militare esten-
ile ad anni sette.

Art. 101.

Se l'uffiziale incaricato della scorta di un convoglio si
verà separato da tutto o da parte di esso per causa
sua negligenza, sarà punito in tempo di guerra colla
tituzione, ed in tempo di pace col carcere militare
n minore di mesi sei, o colla reclusione militare
ensibile a due anni.

Se ciò avvenga per sua imperizia, sarà sospeso dal-
npiego.

Art. 102.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze
vali dello Stato che non abbia eseguito l'incarico af-
atogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in
npo di guerra colla pena di morte, in tempo di pace
la destituzione.

Se l'incarico non fu eseguito per negligenza del co-
ndante, la pena sarà, in tempo di guerra, della de-

stituzione; in tempo di pace, del carcere militare o de
reclusione militare estensibile a due anni.

Se l'incarico non fu eseguito per imperizia del c
mandante, sarà sospeso dall'impiego.

Art. 103.

L'uffiziale incaricato d'una spedizione o missione,
quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'a
fatta andare a vuoto od avrà male eseguito l'incarico
fidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensib
a tre anni, o col carcere militare, o colla sospensio
dall'impiego secondo le circostanze.

Art. 104.

L'uffiziale destinato a comandare uno o più bastime
da guerra, il quale si renda colpevole di negligenza
chiedere o provvedere in tempo i viveri, le munizio
ed in generale tutti gli oggetti necessari al loro arr
mento ed all'esecuzione degli ordini ricevuti, se da que
omissione deriverà ritardo od altro danno nel servi
sarà sospeso dall'impiego.

La stessa pena sarà nello stesso caso applicata
uffiziali aventi la responsabilità dei relativi servizi.

Se dalla detta negligenza derivasse l'impossibilità
attaccare il nemico, di resistere al medesimo, o di
guire una qualunque operazione di guerra, la pena
della destituzione.

Art. 105.

L'individuo di marina od il militare collocato

sentinella, sia a terra, sia a bordo in vedetta sugli alberi, o in qualunque altra parte del bastimento, comandato allo scandaglio, alle bozze e serrabozze delle ancore e degli ormeggi, nelle imbarcazioni di ronda o di guardia, che in presenza del nemico, o di ribelli armati, non eseguirà la consegna od abbandonerà il suo posto, sarà punito di morte.

Nelle circostanze sovraccennate incorrerà invece nella pena della reclusione militare da tre a dieci anni, se sarà trovato addormentato.

Art. 106.

L'individuo di marina, od il militare collocato o comandato come nell'articolo precedente, sia su di un territorio in istato di guerra, sia a bordo in tempo di guerra, od in occasione d'incendio, d'investimento, di abbordaggio, di epidemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punito colla reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punito col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovato addormentato.

Art. 107.

Fuori dei casi preveduti nei due precedenti articoli, l'individuo di marina od il militare collocato o comandato, come sopra, che abbandonerà il suo posto o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punito col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

Sarà invece punito con pena disciplinare, se sarà trovato addormentato.

Art. 108.

Chiunque a bordo, che essendo preposto di guardia a cosa determinata l'avrà devastata, distrutta, o rubata, sarà punito per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque, senza pregiudizio delle altre pene incorse per tale fatto.

Art. 109.

L'individuo di marina che abbandonerà il quarto od il posto di guardia, o violerà l'avuta consegna, sarà punito:

1° Colla morte, se il reato avrà luogo in tempo di guerra, in presenza del nemico o di ribelli armati;

2° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni, se l'abbandono o la violazione avrà luogo in tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, ovvero in occasione d'incendio, d'abbordaggio, d'investimento, di epidemia o di una manovra da cui dipenda la sicurezza del legno;

3° Col carcere militare in tutti gli altri casi.

Se il colpevole era capo di posto o del quarto, sarà sempre sottoposto al massimo della pena.

Art. 110.

Nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 105 e dal n. 1 dell'articolo 109, quando l'abbandono del posto o del quarto, o la violazione della consegna non

avrà compromessa la sicurezza del posto, del legno, dell'arsenale, o degli individui di marina, a cui il colpevole era tenuto di vegliare, la pena sarà della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 111.

L'individuo di marina che abbandonerà il servizio distaccato dal bordo, o la imbarcazione cui è destinato, sarà punito:

1° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo 109;

2° Colla reclusione militare estensibile a due anni nei casi previsti dal n. 2 del citato art. 109;

3° Col carcere militare estensibile a mesi sei in tutti gli altri casi.

Se il colpevole sarà capo del servizio distaccato dal bordo, capo o padrone dell'imbarcazione, sarà sempre soggetto al massimo della pena.

Art. 112.

Ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, la quale in caso di naufragio lo abbandoni senz'ordine, o si allontani dalla riva senza autorizzazione, sarà punita:

1° Colla destituzione, se il colpevole abbia il grado di uffiziale;

2° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni, quando si tratti d'altro individuo della marina;

3° Col carcere da tre mesi ad un anno, se il colpevole sia estraneo alla milizia, od al servizio della marina militare.

Art. 113.

L'individuo di marina, che senza autorizzazione si introdurrà nei luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà punito col carcere militare o colla reclusione militare estensibile ad anni tre, salve le maggiori pene in cui sia incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

Art. 114.

L'individuo di marina che, essendo destinato ad un servizio qualsiasi, sarà trovato nel servizio stesso in istato d'ubbriachezza, ovvero si presenterà a prestarlo in tale stato, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi; se il colpevole sarà uffiziale, o capo del posto, del quarto, dell'imbarcazione, o del servizio distaccato dal bordo, la pena sarà del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Art. 115.

L'individuo di marina colpevole d'aver imbarcato, o permesso che s'imbarcassero merci o passeggieri a bordo di legni dello Stato senza averne ricevuto l'ordine o l'autorizzazione, sarà punito col carcere militare.

Se il colpevole è estraneo alla milizia ed al servizio della marina militare, la pena sarà del carcere non maggiore di sei mesi. Le merci saranno sempre confiscate.

Art. 116.

L'individuo di marina, e qualunque inscritto nei ruoli d'equipaggio di una nave, sia dello Stato sia d'un con-

glio, colpevole di essersi servito senza autorizzazione una imbarcazione appartenente a legni dello Stato od bastimenti mercantili in convoglio, è punito col carcere ilitare.

Art. 117.

Chiunque, essendo impiegato negli arsenali e laborarii della marina militare, vi lavori per conto proprio di privati, sarà punito col carcere militare estensibile mesi sei, senza pregiudizio delle pene sancite contro colpevoli di furto, se avrà impiegato pei detti lavori aterie proprie dello Stato.

Il prodotto di tali lavori sarà confiscato.

Art. 118.

L'individuo di marina che avrà lasciato fuggire un rrestato, o avrà favorito, o procurato in qualunque modo sua fuga, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà unito colla reclusione militare, estensibile ad anni ieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od lla condanna dal medesimo riportata. Se l'arrestato di ui trattasi fosse un prigioniero di guerra, la pena sarà lella reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare, estensibile secondo a gravità delle circostanze.

Art. 119.

Il militare od altro individuo di marina, che, in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine

in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontari mente ne avrà rotto il sigillo, o non lo avrà rimess alla persona cui sarà diretto, o che, trovandosi in pe ricolo di cadere prigioniero o di essere sorpreso da nemici o ribelli, non avrà tentato in ogni modo e a ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte, se co quel suo fatto avrà compromessa la sicurezza dello Stat o dell'armata, o dell'esercito, o di una parte qualunqu di essi: salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato o non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi

Art. 120.

La pena di cui nell'alinea dell'articolo precedente verrà pronunziata contro il militare od altro individu di marina, che in tempo di guerra o di rivolta no avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i men tovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, dovrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita e potrà scendere sino al minimo della reclusione militare.

Art. 121.

In tempo di pace, il militare od altro individuo di marina che incaricato di recare un ordine in iscritto oc un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito od avrà trascurato di ge-

losamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

Art. 122.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare che avessero assunto l'incarico di cui negli articoli 119 e 120, e che fossero incorse in uno dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, diminuite, secondo le circostanze, di uno o due gradi.

Art. 123.

Il comandante di un legno dello Stato che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo o luogo determinato, lo aprirà prima di tale tempo e luogo, sarà punito, in tempo di pace, col carcere militare, e in tempo di guerra colla reclusione militare non minore di tre anni.

Se tale colpevole apertura pregiudicasse al buon esito della spedizione, il comandante sarà destituito e punito inoltre colla reclusione militare non minore di anni cinque in tempo di pace, e di anni dieci in tempo di guerra.

Se il comandante non userà tutte le cautele necessarie per sottrarre il detto piego al nemico in caso di cattura, come pure se non cercherà di sottrarre nel caso stesso le carte di bordo, i segnali e simili documenti, sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 124.

L'individuo di marina, che con violenza o dolosi raggiri maltratterà, ritarderà od arresterà aiutanti di bandiera, ufficiali dello stato maggiore, imbarcazioni, bastimenti-avvisi, ordinanze, pedoni, o messaggieri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria, estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei mali trattamenti.

In tempo di guerra, la pena sarà dei lavori forzati, e potrà essere anche di morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'armata, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi, sia stata compromessa; quest'ultima pena sarà sempre inflitta, se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

Capo IV.

Degli abusi di autorità.

Art. 125.

Il comandante di uno o più legni da guerra, che prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua, o di un armistizio, sarà punito di morte.

Art. 126.

Il comandante che avrà senza necessità o senza pro-

vocazione con atti ostili non ordinati, nè autorizzati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare.

Incorrerà nella pena della morte, qualora tali atti ostili siano consistiti in un attacco a mano armata contro bastimenti, o truppe, o sudditi di una potenza alleata o neutrale, e qualora in dipendenza di quegli atti ostili, la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione, o la morte di qualche persona.

Le stesse disposizioni saranno applicate, ancorchè gli atti ostili siano stati commessi in tempo d'armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso, o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

Se gli atti ostili, commessi senza necessità o provocazione, ovvero senza ordine od autorizzazione, non cadono sotto alcuna delle precedenti disposizioni, la pena sarà della destituzione.

Art. 127.

Qualora il comandante, con atti non ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza necessità o provocazione, avrà dato luogo, ancorchè gli atti stessi non avessero carattere di ostilità diretta, a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque.

Se gli atti arbitrarii non saranno seguiti da rappre-

saglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

Art. 128.

Ogni individuo di marina ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato che assuma un comando senz'ordine, senza autorizzazione, o senza motivo legittimo, sarà punito colla reclusione militare da quindici anni a venti.

Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.

Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto contro l'ordine dei capi, il reato sarà punito di morte.

Art. 129.

L'individuo di marina che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o d'altrui, di ricondurre fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, o d'impedire gravi disordini od inconvenienti di natura da compromettere la sicurezza del bastimento, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore, od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 282, 283, 284 e 285, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno recata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Capo V.

Della disobbedienza, della rivolta, dell'ammutinamento e dell'insubordinazione.

Art. 130.

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini d'un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 131.

Qualunque individuo di marina rifiuti di obbedire agli ordini o segnali di un superiore, sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio, a bordo, od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Se il rifiuto ha luogo in tempo di guerra, ovvero a bordo, in caso d'incendio, d'abbordaggio, d'investimento, di epidemia, o d'una manovra da cui dipenda la sicu-

rezza della nave, la pena non sarà minore di due anni e potrà estendersi a dieci anni di reclusione militare, salvo il disposto degli articoli 94 e 95.

Art. 132.

L'individuo di marina, il quale, avendo un impiego di qualsiasi natura in uno stabilimento marittimo, non obbedisca agli ordini ricevuti, in presenza del nemico o di ribelli armati, ovvero in caso d'incendio o d'altro accidente, da cui sia minacciato lo stabilimento medesimo, sarà punito col carcere militare o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Art. 133.

Sono considerati rei di rivolta gli individui di marina, che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero che prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto, o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro, secondo i casi, le pene del rifiuto d'obbedienza o della insubordinazione.

Art. 134.

Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi,

saranno puniti gli individui di marina e tutte le persone imbarcate su di un legno dello Stato, che in numero di quattro o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di rientrare nell'ordine all'intimazione di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commesso.

Art. 135.

Ogni individuo imbarcato su di un legno dello Stato, che si rende colpevole di cospirazione contro l'autorità del comandante o contro la sicurezza della nave, sarà punito colla reclusione militare non minore di cinque anni.

Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione d'agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

Art. 136.

Sono considerati in istato di ammutinamento gl'individui di marina, che in numero di quattro o più rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che in iscritto: e saranno puniti, gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e i loro complici colla pena del carcere militare non minore di sei mesi.

Se l'ammutinamento segua a bordo d'un legno dello Stato, la pena sarà aumentata da uno a tre gradi.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale, sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Art. 137.

Saranno sempre considerati come agenti principali dei reati previsti dagli articoli 133, 134, 136 coloro ai quali sarà stato nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, e non avranno tosto ceduto a tale intimazione.

Art. 138.

Qualunque individuo di marina che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Trattandosi di un uffiziale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.

Incorreranno rispettivamente nelle pene di sopra stabilite i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuta notizia.

Art. 139.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

Se tale consegna aveva per oggetto la sicurezza del-

'armata, o dell'esercito, o di una parte qualsiasi di essi,) di uno stabilimento marittimo, o di un posto mili- :are, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa mili- :are, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al ser- /izio, la pena sarà della morte semprechè ne sia stata :ompromessa la sicurezza dell'esercito, o dell'armata, o li una parte di essi, o d'un posto militare, ovvero ne ;ia stata impedita un'operazione militare.

Se la consegna sarà stata forzata in tempo di guerra, na fuori della presenza del nemico, ovvero a bordo in :aso d'incendio, d'investimento, di abbordaggio, d'epi- lemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza lella nave, il reato sarà punito colla reclusione militare la due anni a sette.

In tutti gli altri casi il detto reato sarà punito colla 'eclusione militare estensibile agli anni tre o col car- :ere militare non minore di sei mesi.

Art. 140.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata ;u di un legno dello Stato, che si renderà colpevole di /ie di fatto a mano armata verso una sentinella od una /edetta, sarà punito, in tempo di pace colla reclusione militare non minore di anni dieci ed estensibile ad anni /enti; ed in tempo di guerra colla morte, dalla quale ;i potrà, secondo i casi, discendere al massimo della 'eclusione militare. Le stesse pene saranno inflitte se e vie di fatto siano commesse da cinque o più, benchè ı mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse c due o più persone a mano non armata, la pena sa della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si ap plicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sa pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti co soli gesti o parole o di semplice resistenza.

Art. 141.

Gli individui di marina colpevoli di attacco o di r sistenza alla forza armata, se in riunione di tre o p a mano armata, saranno puniti colla reclusione milita da tre a dieci anni: se a mano non armata, da uno tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o du persone a mano armata, la pena sarà del carcere mi tare non minore di un anno, o della reclusione milita da due a tre anni; se sono invece commessi a man non armata, si puniranno col carcere militare da due sei mesi.

Art. 142.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti di ques capo, si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui g incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detti artic contemplati costituiscano altro più grave reato.

Art. 143.

L'individuo di marina che per qualsivoglia moti commetta vie di fatto, insulti o minacce contro il su

eriore in grado o nel comando, sarà considerato reo 'insubordinazione.

Art. 144.

Vi sarà reato d'insubordinazione, ancorchè il supe-
ıore non rivesta la divisa del suo grado nell'atto del
ommesso reato, purchè sia stato dall'offensore rico-
osciuto.

Art. 145.

L'individuo di marina o il militare imbarcato, o qua-
ınque facente parte degli equipaggi di un bastimento
ella marina militare, che si renda colpevole di vie di
ıtto contro un superiore in grado o nel comando, sarà
unito di morte, se il superiore ha il grado di uffiziale,
con la reclusione militare da cinque a venti anni, se
superiore non riveste tale grado.

Nondimeno, se il superiore non avente il grado d'uf-
ziale avesse il comando di un posto, di un drappello,
i una imbarcazione, la detta pena non potrà essere
ıinore di anni dieci.

Se le vie di fatto fossero commesse con premedita-
ione, prodizione od agguato, saranno sempre punite di
ıorte, qualunque sia il grado del superiore.

Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque
rado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà in-
itta la pena della morte, previa degradazione, ancorchè si
atti soltanto di omicidio mancato, o di omicidio tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in seguito a provo-

cazione si avrà per volontario, tranne il caso previst dall'articolo 159.

Se le vie di fatto verso il superiore non avente grado d'uffiziale avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine a' termini delle leggi penali comuni, l pena della reclusione militare non potrà essere minor di anni dieci, salvo il caso previsto dall'articolo 159.

Art. 146.

Se le vie di fatto fossero state commesse per motiv estranei alla milizia od al servizio della marina, o no fossero state eseguite da individui di marina in servizi od a bordo, od in presenza di truppa o marinai riunit la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia, se vi sarà stato omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione ma, qualora l'omicidio sia stato commesso in rissa o nel l'impeto dell'ira in seguito a provocazione, la detta pen sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizi delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del gi citato articolo 159.

Se le vie di fatto avranno prodotto ferite aventi i carattere di crimine giusta le leggi penali comuni, l pena non potrà mai essere minore di anni cinque d reclusione militare; se però fossero state commesse i rissa o nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione si potrà discendere sino a due anni di tale pena, salv il disposto dell'articolo 159 citato nell'alinea precedente

La circostanza della rissa non potrà invocarsi come tenuante a favore di chi ne fosse stato il provocatore.

Sarà punito col carcere ordinario l'omicidio commesso al militare sulla persona del suo superiore, nei casi revisti dagli articoli 561 e 563 del Codice penale approvato col regio decreto del 20 novembre 1859.

Art. 147.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti le ferite le percosse volontarie, da cui segua la morte entro i uaranta giorni immediatamente successivi, sono agguaiate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni on sia succeduta per la sola natura delle ferite o perosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena rà diminuita di uno o due gradi.

Art. 148.

La prodizione si verifica quando con simulazione di nicizia, od in qualunque modo, siasi tratta nelle indie la persona dell'offeso che non aveva motivo di iffidare del colpevole.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima ell'azione di attentare ad una persona determinata od ache indeterminata che sarà trovata od incontrata, uand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche ircostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor empo in uno od in diversi luoghi una persona, sia

per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti
violenza.

Art. 149.

L'individuo di marina, il militare imbarcato, ed og
persona facente parte degli equipaggi di un legno del
Stato, che in servizio o per causa di servizio, od
presenza di truppe o marinai riuniti, ovvero a bord
si renderà colpevole di insulto o minacce con parole
con gesti, od in altro modo qualunque, contro il su
superiore in grado o nel comando, se il superiore h
il grado di uffiziale, sarà punito colla reclusione militar
da tre a sette anni; se il superiore non ha tale grad
colla stessa pena da uno a cinque anni.

Art. 150.

Qualora i mentovati insulti o minacce avessero avut
cause affatto estranee al servizio, o non fossero sta
accompagnati da alcuna delle circostanze indicate n
precedente articolo, le pene saranno diminuite da un
a tre gradi.

Art. 151.

Allorchè gli insulti o le minacce, di cui ne' due pr
cedenti articoli, saranno fatte in assenza della person
offesa, ma in presenza d'individui di marina od a bord
s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite
un grado, se il superiore era uffiziale; quando inve
non avesse tale grado, si applicheranno pene disciplinar

Art. 152.

Gli individui non aventi le qualità indicate in principio legli articoli 145 e 149, i quali in occasione o per causa di servizio di marina, si rendano a bordo, od altrove, colpevoli di vie di fatto, ovvero d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo contro i loro superiori, saranno sottoposti alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 149, 150, 151. Le stesse pene saranno loro applicate quando concorrono in un reato d'insubordinazione commesso da altri.

Art. 153.

L'individuo di marina che con lettera anonima o sottoscritta o con altro scritto qualunque inviato ad un superiore gli avrà imposto, con minacce di un male determinato o indefinito, di fare o non fare qualche atto dipendente dalle attribuzioni di lui, incorrerà nelle pene di cui all'articolo 149.

Se le minacce non saranno state accompagnate da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di un grado.

Art. 154.

Le persone estranee alla milizia od al servizio della marina militare, imbarcate su di un legno dello Stato, colpevoli di vie di fatto commesse a bordo contro un ufficiale di servizio, saranno punite colla reclusione militare estensibile agli anni tre, od anche col carcere militare non minore di mesi sei.

Se si renderanno colpevoli a bordo d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo qualunque contro un uffiziale di servizio, saranno punite col carcere militare estensibile a mesi sei. Se gli insulti o le minacce non avranno luogo in presenza dell'offeso, si applicheranno pene disciplinari colla sostituzione portata dall'articolo 31.

Le stesse pene saranno loro applicate quando concorrano in un reato d'insubordinazione commesso da individui di marina.

Art. 155.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare non imbarcate su di un legno dello Stato, che concorrano con individui di marina nei reati previsti dagli articoli 133, 139, 140, 141, andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, diminuite da due a quattro gradi.

Qualora tali persone fossero, nel commettere il reato, a bordo di un legno dello Stato, si applicheranno contro di esse le pene stabilite dal presente Codice per gli individui di marina in conformità dell'ultimo alinea dell'articolo 30.

Art. 156.

Nonostante il disposto degli articoli 154, 155 prima parte, se i fatti ivi previsti costituissero un reato punito con pene maggiori a' termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

Art. 157.

Non si avrà insubordinazione:

1° Quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla legge o comandati dall'autorità legittima;

2° Quando i fatti stessi siano stati comandati dalla necessità immediata di legittima difesa di se stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

Sono compresi nei casi di necessità immediata di legittima difesa i due seguenti:

1° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte d'entrata;

2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenze verso le persone.

Art. 158.

L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento, od insubordinazione.

Art. 159.

Nei reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena, a meno che costituisca uno dei reati previsti dagli articoli 129, 197 e 200 del presente Codice; nei quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Capo VI.

Della diserzione.

Art. 160.

Ogni individuo di marina, o faciente parte degli equipaggi d'un convoglio, o di una nave mercantile al servizio dello Stato, che passerà al nemico, o che abbandonerà il bastimento od il suo posto in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Art. 161.

Ogni individuo di marina, ad eccezione degli ufficiali sarà considerato di pien diritto disertore, dopo compiuti cinque giorni di assenza non autorizzata dal bastimento, dal corpo, dal distaccamento o stabilimento marittimo a cui appartiene; potrà tuttavia il comandante, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore d'assenza.

In caso di una spedizione od operazione militare qualsiasi, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Art. 162.

Sarà pure considerato disertore l'individuo di marina non avente il grado di ufficiale, che dovendo recarsi al suo posto o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o dovendo trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto.

Art. 163.

Sarà considerato immediatamente disertore:

1° Ogni individuo arruolato nei corpi di marina che si arruolerà nei corpi di terra;

2° Ogni individuo di marina condannato che sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

Art. 164.

La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

Art. 165.

La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1° Nel caso di recidiva nella diserzione;

2° Se il disertore faceva parte d'un equipaggio a bordo, od era di servizio, o trovavasi detenuto per punizione disciplinare;

3° Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento marittimo;

4° Se il disertore ha preso servizio in una nave di commercio nazionale.

Art. 166.

Si applicherà la stessa pena della reclusione militare non minore di anni tre ed estensibile ad anni sette:

1° Nel caso di due o più recidive nella diserzione;

2° Se il disertore era di sentinella o capo del posto o del quarto;

3° Se avrà asportato armi da fuoco, o si sarà impadronito d'una imbarcazione dello Stato.

Art. 167.

Se la diserzione è commessa da sottufficiali, da padroni di imbarcazioni, ed in genere da individui di marina aventi un grado qualunque inferiore a quello d'ufficiale, o da chi sta scontando la pena del carcere militare o della reclusione militare, o da un recidivo, ai termini dell'articolo 50, la pena della diserzione semplice potrà estendersi sino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena a quelli che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione.

Art. 168.

Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 165 e 166 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che, a mente degli stessi articoli, si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente, ove in essa concorra una o più delle circostanze di cui negli accennati articoli 165 e 166.

Art. 169.

La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

Art. 170.

In tempo di pace l'individuo di marina avente il grado d'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione per oltre a cinque giorni dal bastimento, dal porto, corpo, stabilimento od uffizio cui è destinato, potrà essere denunziato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dall'assenza di lui. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

Art. 171.

L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione qualora si estenda oltre le ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

Art. 172.

L'uffiziale di marina che, senza autorizzazione o giusti

motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il bastimento, corpo, stabilimento od ufficio cui è destinato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato e trattato come disertore.

Art. 173.

Se l'uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza, o di uno stabilimento marittimo, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre, in ambo i casi, la destituzione.

Art. 174.

Se l'uffiziale di marina si renderà disertore essendo di servizio, o disertando s'impadronirà di una imbarcazione dello Stato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni, in tempo di guerra della destituzione e della reclusione militare da anni sette a quindici.

Art. 175.

Qualora un ufficiale di marina disertasse essendo capo-posto o comandante di un legno o di una spedizione qualunque, la pena sarà della destituzione, e di anni cinque a dieci di reclusione militare in tempo di pace, e di quindici a venti in tempo di guerra.

Art. 176.

Sarà considerato disertore all'estero ogni individuo di marina:

1° Che, colpevole dell'assenza, la quale costituisce di pien diritto, o può costituire il reato di diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che trovandosi in un paese estero, amico o neutrale, col suo bastimento, se ne renderà assente per oltre il termine di ventiquattro ore;

2° Che prende servizio su di un bastimento estero od in un'armata straniera, o che è trovato a bordo di un bastimento straniero senza autorizzazione o motivo legittimo.

Art. 177.

La diserzione all'estero, sia o non accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punita coll'aumentare di un grado la pena, che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, purchè non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

Art. 178.

La pena indicata nell'articolo precedente non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare nei casi previsti dal numero 2 dell'articolo 176.

Art. 179.

La diserzione commessa di concerto fra tre o più individui di marina sarà considerata complotto, e punita

secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e di due gradi se in tempo di guerra, purchè non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici, ed in tempo di guerra colla pena della morte previa la degradazione.

Art. 180.

Ogni individuo di marina, il quale, facendo parte dell'equipaggio di un bastimento dello Stato, se ne trovi assente senza permesso al momento della partenza del bastimento stesso, è considerato immediatamente disertore all'estero od all'interno secondo i casi, sebbene siasi dopo tale partenza presentato all'autorità prima della scadenza dei termini sopra fissati per la costituzione della diserzione.

Art. 181.

L'individuo di marina che diserterà, asportando, o dopo aver consumati denari di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era risponsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; e, dove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tale somma sia inferiore a lire cin-

quanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

Art. 182.

Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà, secondo i casi, essere estesa sino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; quella dei lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

Art. 183.

Se prima che siasi compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenti ad un'autorità qualunque, dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si renda realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari. Ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Art. 184.

In ogni caso di diserzione, la sentenza di condanna pronuncierà sempre la perdita di ogni diritto che il disertore, come individuo di marina, avesse verso lo Stato.

Art. 185.

Qualunque persona, anche estranea alla milizia ed al servizio della marina militare, che avrà concorso in qualsiasi modo ad una diserzione, sarà sottoposta alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quelle circostanze si fosse da lui preveduto o potuto prevedere.

Art. 186.

Coloro che senza essere, in qualsivoglia modo, concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia, o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che, in tempo di guerra, avrà scientemente, e con libera volontà, somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle, od affini in eguale grado, o zii, o nipoti del disertore.

Art. 187.

Le pene contemplate nei due articoli precedenti saranno aumentate di due gradi, quando il colpevole sia

ministro di culto, o sia pubblico funzionario, che abbia contemporaneamente fatto abuso di autorità.

Non concorrendo l'abuso di autorità, la pena pel pubblico funzionario sarà aumentata di un grado solo.

Capo VII.

Della subornazione.

Art. 188.

Qualunque persona, anche estranea alla milizia ed al servizio della marina, che, con promesse, doni, artifizi, o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà instigato o tentato d'indurre individui di marina a commettere un reato contemplato dal presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

Art. 189.

Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito, secondo la diversità dei casi, a' termini degli articoli 36, 39, 41.

Qualora la subornazione, non seguita da effetto, avrà avuto per oggetto il reato di diserzione, sarà applicata al colpevole la pena della diserzione, diminuita secondo le circostanze da uno a tre gradi.

Art. 190.

Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate, allorchè si tratti di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, ed il reato che esse tendevano a far commettere sia punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

Capo VIII.

Atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di ordini.

Art. 191.

L'individuo di marina che, in occasione d'alloggio militare, costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salvo le pene maggiori in caso di altri speciali reati.

Art. 192.

L'individuo di marina che, nell'esecuzione di un ordine o di una consegna, commetterà senza autorizzazione o necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto che importino i reati contemplati negli articoli 281, 282, 283, 284, 285 e 290 del presente Codice, incorrerà nelle pene in detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

Art. 193.

L'individuo di marina che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, farà uso delle sue armi, senza esservi astretto da necessità, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso, prima che siano state fatte le intimazioni prescritte dalla legge, sarà punito con la morte se ne saranno derivati omicidii o ferite prevedute dall'articolo 282, ovvero se più di cinque persone avranno riportate ferite contemplate negli articoli 283 e 284, o se il suo fatto sarà stato causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi, il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi per l'individuo di marina che in quella fazione non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse fra individui di marina.

Art. 194.

Le ferite e le percosse in rissa tra individui di marina di grado eguale, le quali non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non siano state fatte con coltello estraneo

all'armamento, con arma da fuoco o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

Art. 195.

Le ferite e le percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra cinque giorni, come pure le semplici ingiurie ed offese fra individui di marina di egual grado, o fra non graduati e dello stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto sarà seguito fra individui di marina appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Allo stesso modo si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da individui di marina essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia od al servizio della marina.

Capo X.

Della mutilazione volontaria.

Art. 196.

L'individuo di marina che per mutilazione volontaria, o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio, verrà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà parimente della reclusione, non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

Capo XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

Art. 197.

Sarà considerato reo di calunnia l'individuo di marina che, a disegno di nuocere ad altro individuo di marina, porgerà contro il medesimo o querela o denunzia di un reato di competenza dei tribunali di marina, di cui sappia essere questi innocente, o che all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente

posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

Art. 198.

Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quando anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

Art. 199.

Quando la calunnia sia stata scoperta o prima d'ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo che sia intervenuta sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito, pel solo fatto della calunnia, colla pena del reato in essa denunciato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore a mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

Art. 200.

Sarà reo di diffamazione l'individuo di marina che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro individuo di marina, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena all'individuo di marina che nei luoghi e coi modi sovra indicati avrà esposto un individuo di marina all'odio e al disprezzo di altri individui di marina.

Ogni espressione oltraggiosa, o parola di disprezzo od invettiva profferita in pubblico, che non contenga l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di questo articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato od ingiuriato sia superiore ed il fatto non importi il reato d'insubordinazione previsto dagli articoli 149, 150, 151, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi, secondo le circostanze.

Capo XII.

Del falso.

Art. 201.

L'individuo di marina che scientemente falsificherà in un qualunque modo che possa arrecar danno al servizio od all'amministrazione militare marittima, o ad altri individui di marina per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal servizio, atti di procedura penale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri o di altre cose necessarie al servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi, per cose dipendenti dal proprio ufficio, o per le quali aveva un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualsiensi, che attestino cose false, e tali attestazioni possano arrecare il danno sovra indicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di questo articolo.

Art. 202.

Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento, o che il colpevole fosse amministratore o contabile mi-

are, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi lavori forzati a tempo.

Art. 203.

Chiunque appartenga al corpo sanitario marittimo, se, elle sue relazioni, o nei certificati di visita che rilaerà agli individui di marina, avrà scientemente contro rità attestato l'esistenza di malattie od infermità, ovro avrà aggravato i pericoli delle malattie od infermità istenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà, condo i casi, essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di fare mmettere un individuo al servizio militare marittimo o farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, i suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali e lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore i anni due.

Art. 204.

L'individuo di marina che avrà contraffatti i sigilli, i olli o qualunque altro marchio, soliti ad apporsi sugli ti o titoli relativi al servizio militare marittimo, sulle mi o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, modo che possa arrecare il danno contemplato neli articoli 201 e 202, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

Art. 205.

L'individuo di marina, che si sarà procurato i v sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazio indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto u fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai d ritti od agli interessi dell'amministrazione militare m rittima, od a persone addette al servizio militare mar timo per cose concernenti siffatta loro qualità, sa punito colla reclusione militare insino a tre anni, este sibile alla reclusione ordinaria.

Art. 206.

Gl'individui di marina che, consci delle falsità od a terazioni dei titoli od oggetti contemplati negli artic 201, 204, 205, ne avranno fatto uso, incorreranno nel pene per tali reati stabilite, le quali potranno esse diminuite di un grado.

Art. 207.

L'individuo di marina che, con fine colpevole, av tolto, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o bo apposti sugli oggetti del materiale marittimo, sarà puni col carcere militare, ed anche colla reclusione milita estensibile a due anni.

Se il colpevole era responsabile di tali oggetti, pena sarà della reclusione militare da anni due a cinqu

Art. 208.

Sarà punito col carcere militare, e, secondo le circo stanze, colle pene stabilite nell'articolo 206, l'individu

marina che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi di false misure a danno dell'amministrazione, dei corpi individui di marina.

Art. 209.

L'individuo di marina, che formerà falsi congedi temrari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od alrerà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di ıelli ad altri spettanti, comunque regolarmente spediti non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare tensibile ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIII.

Della prevaricazione e dell'infedeltà.

Art. 210.

L'individuo di marina che, investito di funzioni amıinistrative, avrà trafugato o sottratto somme di denaro carte di credito che le rappresentino, documenti, tıli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra osa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, o egli stabilimenti marittimi, sempre quando gli enunciati ggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue ınzioni, o siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, vi concorra il danno dell'amministrazione di marina, lel corpo o degl'individui che lo compongono, sarà puıito coi lavori forzati a tempo, se il danno summento-

vato ascenderà a lire cinquemila; se invece sarà i-feriore a tal somma, verrà inflitta la pena della recl-sione ordinaria, la quale non potrà mai essere mino di anni cinque, se il danno ecceda le lire cinquecent

Le stesse disposizioni saranno applicate all'individu di marina incaricato delle funzioni di portalettere, cl si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudiz di individui di marina.

Art. 211.

Sarà punito, conformemente al precedente articolo e in proporzione del danno arrecato, l'individuo di marin che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità de lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate a uso di marina.

Art. 212.

L'individuo di marina incaricato di provvisioni, som ministranze od imprese per conto di un servizio di ma rina qualunque, che avrà dolosamente fatto mancare tal servizio, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena de lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tra-dimento; ed in tempo di pace, nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque, estensibile ai lavori forzat a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovraindicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o sia stato ritar-

dato per mera negligenza, si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei, ed estensibile ad anni tre di reclusione militare.

Art. 213.

L'individuo di marina che avrà fatto traffico a proprio profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi di marina, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

Art. 214.

L'individuo di marina che, investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente, o con atti simulati, o con interposte persone, prenderà un interesse privato nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione di marina, dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti, od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.

Art. 215.

La stessa disposizione ha luogo contro l'individuo di marina incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, il quale prenda un interesse privato in un affare intorno a cui egli possa

essere tenuto a dare ordini, liquidare conti, o regolare e fare pagamenti.

Art. 216.

Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiungerà un danno fraudolentemente recato all'amministrazione di marina, la pena sarà della reclusione ordinaria.

Art. 217.

L'individuo di marina che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie, derrate, od animali, a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura e la qualità, o avrà scientemente distribuito gli oggetti di queste frodi, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quegli individui di marina che, chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sui foraggi per gli animali di servizio militare, come pure sulle derrate, sui generi, o sugli animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

Art. 218.

Se le frodi di cui nel precedente articolo siano di natura tale da nuocere alla salute degli individui di

ırina, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, anche dei lavori forzati estensibili ad anni quindici. A dette pene andrà pure soggetto l'individuo di ma-ıa colpevole di avere scientemente comprate o distri-ite carni provenienti da animali infetti da malattie ntagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande rrotte, o guaste e nocevoli.

Art. 219.

L'individuo di marina che senza autorizzazione ed in ta di un benefizio sostituirà alle monete o valori che rà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà pu-o col carcere militare.

Art. 220.

L'individuo di marina incaricato delle funzioni di rtalettere, che deliberatamente aprirà o sopprimerà a lettera od un piego suggellato, diretti ad individui marina, sarà punito col carcere militare estensibile a reclusione militare non maggiore di anni due, senza egiudizio delle maggiori pene, se il fatto da lui com-esso fosse accompagnato da circostanze che importas-o un più grave reato.

Capo XIV.

Della corruzione.

Art. 221.

L'individuo di marina che nell'esercizio di funzi giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'eserci di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto nativi o rimunerazioni, od anche solo accettate prome per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, s punito colla destituzione se ufficiale, e col carcere litare se di un grado inferiore.

Art. 222.

L'individuo di marina che nelle circostanze enunci nell'articolo precedente avrà per doni o rimunerazi ricevute, o promesse accettate, commesso un atto giusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua p ticolare attribuzione, sarà punito colla reclusione milit estensibile a cinque anni; questa pena non sarà min d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il col vole è uffiziale.

Art. 223.

Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore il pregiudizio di un imputato di qualche reato, l'in viduo di marina investito di funzioni giudiziarie, o detto al servizio dell'amministrazione della giustizia

litare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 224.

Se per effetto della corruzione sarà seguita una condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non abbia avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita d'uno o di due gradi.

Art. 225.

Gli individui di marina autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro gli individui di marina stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione, se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

Art. 226.

Se la corruzione sarà stata solo tentata, e non avrà avuto alcun effetto, gli individui di marina autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare.

Art. 227.

Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma, ove esistano ancora in natura, egli ne incorrerà la perdita a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

Capo XV.

Disposizioni relative ai tre capi precedenti e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o d'amministrazione militare.

Art. 228.

Se il danno derivato o che fosse potuto derivare dalla falsità, dalla prevaricazione, dalla infedeltà o dalla corruzione di cui nei tre capi precedenti, sarà minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

Art. 229.

Gl'individui di marina che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone di marina senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

Art. 230.

L'individuo di marina chiamato a far parte di un tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonio avanti lo stesso tribunale, od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenti, o rifiuti di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia, secondo i casi, essere punito con sole pene disciplinari.

Art. 231.

L'individuo di marina che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricuserà di presentarsi all'autorità giudiziaria militare marittima per dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare, estensibile a mesi sei.

Art. 232.

Incorrerà nella stessa pena qualunque uffiziale del corpo sanitario militare marittimo che non notificherà, entro le ventiquattro ore, all'autorità militare da cui dipende, i ferimenti o le altre offese corporali quali siensi, per le quali abbia prestato i soccorsi della sua arte.

Capo XVI.

Del pegno e della vendita od alienazione qualunque di effetti militari.

Art. 233.

Ogni individuo di marina o militare non avente il grado d'uffiziale, che, fuori dei casi di vendita consentiti dalle vigenti leggi, avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta a colui che renderà inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

Art. 234.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se l'individuo di marina o militare non avente il grado d'uffiziale avrà nei modi avanti menzionati alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra od effetti di spettanza dello Stato o del corpo ad esso affidati, sarà punito col carcere militare o anche colla reclusione militare estensibile ad anni due.

Art. 235.

Chiunque scientemente avrà in qualunque modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo oggetti d'armamento, munizioni da guerra, vestimenta di qualunque specie, bagagli od altre cose destinate ad uso della marina, senza che sieno munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio marittimo, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro, se le cose comprate o ritenute siano di un valore non eccedente le lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque sia il valore di esse.

Capo XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

Art. 236.

Il furto commesso da individui al servizio della ma-
na militare a pregiudizio d'altri individui allo stesso
:rvizio, a bordo di un bastimento, in caserma, o in
ualunque altro luogo di loro stanza, benchè momenta-
ea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi
uattro, o col minimo della reclusione militare.

Art. 237.

Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire
inquanta e non supera le lire cinquecento, sarà inflitta
ı reclusione militare da due anni a cinque.

Art. 238.

Il furto ovunque commesso dall'individuo di marina
danno del superiore, al cui servizio personale si trovi
ddetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata
chiavi false, o quello di cosa il cui valore superi le
ire cinquecento, sarà punito con la reclusione ordinaria
ıon minore di anni cinque.

Art. 239.

Il furto commesso da individui della marina militare
ı danno del pubblico erario o delle amministrazioni o
lei corpi militari nei luoghi indicati dall'articolo 236,
o negli arsenali o in qualunque officina o magazzino

destinati anche momentaneamente ad usi militari mari timi, sarà punito con la reclusione militare da uno a tr anni.

Ove il valore della cosa rubata sia maggiore dell lire cinquanta, e non ecceda le lire cinquecento, si ap plicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa rubata ecceda le lire cinque cento, o il furto sia stato commesso mediante rottura scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pen della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, esten sibile al minimo dei lavori forzati.

Art. 240.

Qualora nei casi previsti dai due precedenti articoli concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

Art. 241.

L'individuo di marina che, andando a bordo di qualsiasi bastimento catturato o predato, si renderà colpevole di sottrazione o distruzione violenta delle carte di bordo, sarà punito colla reclusione militare da due anni a cinque.

Se il colpevole sarà un ufficiale, sarà punito colla destituzione.

Art. 242.

Il furto di un oggetto qualunque commesso da un individuo di marina a bordo di un bastimento predato allorchè gli atti della preda non sono ancora consumati,

sarà punito come il furto previsto dal precedente articolo 236.

Se gli atti della preda sono già consumati, e questa sia stata dichiarata legittima, il furto commesso a bordo del bastimento predato verrà punito in conformità dell'articolo 239.

Art. 243.

I reati di truffa, abuso di confidenza od appropriazione indebita, commessi da un individuo di marina a danno di altro individuo di marina, saranno puniti nel modo seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato di falso o di prevaricazione:

1° Col carcere militare, se il danno non eccede le lire cinquanta;

2° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento;

3° Colla reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire cinquecento.

Art. 244.

Le pene stabilite nel precedente articolo saranno sempre aumentate di un grado, quando il reato sia stato commesso a danno delle amministrazioni o dei corpi della marina militare.

Art. 245.

I caratteri dei reati di truffa, di abuso di confidenza

e di appropriazione indebita, sono definiti nelle relative disposizioni del Codice penale comune del 1859.

Art. 246.

L'individuo di marina che, previa intelligenza cogli autori di reati previsti negli articoli precedenti, ricetterà danaro od altre cose rubate o truffate, oppure le comprerà, o s'intrometterà per farle vendere, sarà punito come complice negli stessi reati.

Se non vi fu previa intelligenza, la pena sarà del carcere estensibile alla reclusione militare.

Art. 247.

Gl'individui di marina che, a bordo di un bastimento, in caserma, o in altri luoghi di loro stanza, benchè momentanea, abbiano trovato danaro od altri oggetti smarriti, e non ne abbiano fatto entro le 24 ore la consegna a' proprii superiori, saranno puniti col carcere militare.

Art. 248.

I furti contemplati dall'articolo 236, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da individui di marina a pregiudicio di altri individui di marina, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, senza formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

Art. 249.

Nello stesso modo si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà instanza.

Capo XVIII.

Dell'incendio e del deterioramento d'edifizi, opere ed oggetti militari.

Art. 250.

È punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina, il quale avrà volontariamente appiccato il fuoco a legni dello Stato, imbarcazioni, edifizi, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla regia marina, o li avrà distrutti col mezzo di una mina od altra esplosione qualunque.

Se però non vi fu, od il colpevole non era in grado di conoscere che vi fosse pericolo prossimo della morte di qualche persona, o se il danno non ha ecceduto le lire cinquemila, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Art. 251.

L'individuo di marina che avrà volontariamente, con mezzi diversi da quelli accennati nell'articolo precedente,

distrutto o guastato edifizi, navi, imbarcazioni, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla regia marina, se il danno è di lire cinquecento o al di là, sarà punito colla reclusione militare non minore di cinque anni.

Se il danno, inferiore alle lire cinquecento, supera le lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da tre anni a cinque.

Se i fatti contemplati in questo articolo avranno occàsionato la morte, ferita o lesione di qualche persona, la pena potrà essere estesa ai lavori forzati a tempo.

Art. 252.

L'individuo di marina, che volontariamente avrà abbruciato, gettato in mare o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare marittima, incorrerà nella pena della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Art. 253.

Chiunque a bordo d'una nave dello Stato, volontariamente, distruggerà, getterà in mare, o guasterà armi, o munizioni da guerra o da bocca, o cordami del bordo, o manovre, vele, macchine, effetti di vestiario, di approvvigionamento o di allestimento, sarà punito colla reclusione militare da due anni a sette, estensibile sino a quindici, ove ne segua la perdita del bastimento o questo sia reso inabile all'uso delle armi.

Fuori del bordo dei legni dello Stato, l'individuo di marina che distrugga o guasti gli oggetti sovraccennati, effetti di caserma od altra cosa qualunque, appartenenti ai corpi od all'amministrazione marittima, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Art. 254.

Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli, escluso quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 251, il danno sia di lire cinquanta o meno, la pena sarà del carcere militare estensibile fino a due anni di reclusione militare.

Art. 255.

Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza o per ommissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze, e potrà estendersi dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

Art. 256.

Qualunque persona imbarcata a bordo dei regi legni, in tempo di guerra, che accenderà o terrà accesi fuochi durante la notte senza esservi autorizzata, è punita colla reclusione militare estensibile a due anni, o col carcere militare non minore di mesi sei.

Se il fuoco sarà stato acceso malgrado una speciale proibizione, o se un fuoco stato coperto d'ordine superiore sarà stato senza autorizzazione scoperto, il col-

pevole sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

Art. 257.

Sarà punito colla pena portata dalla prima parte dell'articolo precedente colui che, destinato alla guardia del fuoco, in tempo di guerra, non vi avrà usata l'attenzione prescritta.

Art. 258.

Chiunque, senza autorizzazione, accenderà o terrà accesi fuochi fuori dei luoghi a ciò destinati, o senza usare le cautele prescritte, sia nei porti, arsenali, cantieri od altri stabilimenti della marina militare, sia a bordo di bastimenti dello Stato, in modo da comprometterne la sicurezza, come pure chiunque incaricato di vigilare sui fuochi li avrà abbandonati, sarà punito col carcere militare, o col minimo della reclusione militare.

Art. 259

Chiunque si renda colpevole di avere, senza autorizzazione, introdotto a bordo di un legno dello Stato polvere, zolfo, acquavite od altra materia infiammabile o spiritosa, sarà punito col carcere militare estensibile a mesi sei.

Capo XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed alle onorificenze.

Art. 260.

L'individuo di marina, che avrà pubblicamente portato assise, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli competono, sarà punito col carcere militare.

Art. 261.

L'individuo di marina, che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se uffiziale, ed in quella della rimozione dal grado se sottuffiziale o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune.

Capo XX.

Dei reati commessi da piloti o da marinari di commercio nei loro rapporti colla marina militare.

Art. 262.

Qualunque pilota colpevole di aver perduto volontariamente un legno dello Stato, od una nave di un convoglio, è punito di morte, previa degradazione.

Se la perdita è avvenuta per sua negligenza, è punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il pilota ha fatto volontariamente investire il basti-

mento da lui condotto, o gli ha cagionato una grave avarìa, è punito colla reclusione militare non minore di anni sette; se l'investimento o l'avarìa ebbero luogo per sua negligenza, è punito col carcere militare non minore di mesi sei o colla reclusione militare estensibile a tre anni.

Se ha abbandonato il bastimento dello Stato o di un convoglio dopo essersi incaricato di condurlo, è punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni. Qualora tale abbandono abbia avuto luogo in presenza del nemico, il pilota sarà punito di morte, previa degradazione; se abbia avuto luogo in presenza di un imminente pericolo, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 263.

Il pilota di un legno della marina militare o di un convoglio, il quale mediante qualche operazione, direzione o suggerimento abbia indotto in errore il comandante con danno del servizio, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni dieci se ha agito volontariamente, e col carcere militare se il danno fu il risultato della sua negligenza.

Art. 264.

Il capitano di una nave di commercio condotta in convoglio, colpevole d'averne volontariamente cagionata la perdita, sarà punito di morte, previa degradazione.

Se si sarà volontariamente separato dal convoglio, verrà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, o col carcere militare.

Se non avrà obbedito agli ordini o segnali del comandante del convoglio, sarà punito col carcere militare.

Art. 265.

Il capitano regnicolo di una nave di commercio, che rifiuterà di portare l'assistenza chiestagli da un legno della marina militare in qualche pericolo, sarà punito colla reclusione militare estensibile a due anni, o col carcere militare non minore di mesi sei.

Art. 266.

Qualunque individuo, che col mezzo di una imbarcazione favorirà la evasione di uomini imbarcati su di una nave dello Stato, sarà punito col carcere militare, estensibile a mesi sei, salvo il disposto dell'articolo 185 relativo a coloro che concorrono a commettere il reato di diserzione.

Disposizioni generali.

Art. 267.

Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di reati commessi con vie di fatto, si avranno per tali l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite, le percosse o i mali trattamenti qualsiensi, benchè commessi senz'armi, come pure qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 268.

Quando nel presente Codice si parla di fatti, in cui siano intervenute armi, persone armate, o minacce a

mano armata, sotto nome di *armi* vengono comprese le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco od altre, la c destinazione principale ed ordinaria è la difesa propr o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi impropri tutti gli strumenti, utensili, o corpi incidenti, perforar o contundenti, e qualunque altro oggetto ogniqualvol se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

Art. 269.

I funzionari, agenti, impiegati militari e quanti son assimilati agli individui di marina sono considerati p l'applicazione delle pene stabilite dal presente Codic e per ogni altra disposizione del Codice stesso, siccon aventi il grado a cui corrisponde il loro impiego, od rango in cui furono collocati nell'ordine di imbarco.

Art. 270.

I reati commessi a bordo di un bastimento predat allorchè gli atti della preda siano già stati consuma si considerano come commessi a bordo di un legi dello Stato.

Art. 271.

Tutte le trasgressioni contro la disciplina milita marittima, che non siano reato, saranno represse in co formità di regolamenti approvati dal Re, salvo lo ulterio esercizio dell'azione penale, quando in seguito si scop che il fatto della trasgressione, o in se stesso o per circ stanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reat

LIBRO SECONDO.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 272.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno lichiarati con decreto reale.

Art. 273.

Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno el tempo e nelle periferie stabilite nell'accennato dereto reale.

Art. 274.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi tabilite pel tempo di guerra, salvo emani regio decreto n contrario.

Art. 275.

Le disposizioni generali del presente Codice, le quali on contemplano espressamente il tempo di guerra, saanno applicate con l'aumento di un grado, allorchè il eato sarà stato commesso durante tale tempo.

TITOLO SECONDO.

Disposizioni speciali

Capo I.

Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse e dei reati contro le pubbliche autorità.

Art. 276.

Colui che senza un ordine superiore o senza essere forzato dalla necessità di difendersi avrà volontariamente ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio od a bastimento, sarà punito di morte, previa degradazione; nondimeno se i detti edifizi o le navi non saranno abitate, o il danno arrecato non eccederà le lire cinquecento, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di cordami del bordo, di vele, macchine, tende di magazzini, o di qualunque opera di difesa o di deposito delle provviste così da guerra come da bocca.

Rimarrà però sempre salvo il disposto dell'articolo 250 nel caso in cui si tratti di navi dello Stato, imbarcazioni, edifizi, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla marina militare.

Art. 277.

Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi con-
emplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà,
n guisa che più non servano all'uso cui erano stati de-
tinati, alcuni degli oggetti contemplati nel detto arti-
olo, o strade ferrate, acquedotti, ponti ed altre opere
mportanti di pubblica utilità, per cui ne possa venire
lanno all'armata od all'esercito, o ad una parte di essi,
d allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il
lanno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre
radi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano
listrutti o guastati monumenti, o la totalità od anche
na parte d'oggetti di scienze od arti esistenti in pub-
liche od in private collezioni, in guisa che più non
ervano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno non eccede le lire cinquecento,
può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la
ena della reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 278.

L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato
arà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio,
li infanticidio, di veneficio, o quando l'omicidio è se-
guito senza causa e per solo impulso di una brutale

malvagità, o è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare facilitare o commettere un altro reato punibile con pene maggiori di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

Art. 279.

L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a venti anni.

Art. 280.

Se la provocazione fu fatta con percosse o minacce a mano armata, con violenza o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

Art. 281.

L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

Art. 282.

Le ferite e percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni
n sia succeduta per la sola natura delle ferite e per-
sse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena
rà diminuita di uno a due gradi.

Art. 283.

Le ferite e le percosse volontarie che portano seco
pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di
n qualche membro, l'incapacità al militare servizio od
lavoro abituale, saranno punite colla reclusione mili-
re da cinque a venti anni.

Quando per l'effetto di dette ferite o percosse la per-
ona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista, delle
raccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore di
nni dieci.

Art. 284.

Allorchè le ferite o le percosse volontarie avranno
rodotto rottura d'ossa in una coscia, in un braccio od
n un'altra parte principale del corpo, o che avranno
atto perdere l'uso assoluto di un occhio o di qualche
nembro, o porteranno debilitazione permanente di qual-
he parte del corpo, o che renderanno deforme l'aspetto,
l colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre
a dieci anni.

Art. 285.

Se nei casi previsti dall'articolo 283 vi sarà preme-
litazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena
lei lavori forzati a tempo non minore mai di anni quin-

dici; nei casi invece contemplati nell'articolo 284 s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

Art. 286.

Qualora le ferite o le percosse, di cui negli articoli 283 e 284, siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira e in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Art. 287.

Qualora le ferite e le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 283, 284, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, s'infliggerà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'articolo 286, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari a termini dell'articolo 195.

Art. 288.

Coloro che in rissa spareranno o faranno scattare armi da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

Art. 289.

Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso, o ferito, o percosso, a termini dell'articolo

282, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo d'omicidio: ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 283, 284, 287, non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

Art. 290.

Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

Art. 291.

Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge, o comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

Art. 292.

Saranno rei di ribellione alla giustizia gli individui di marina che tanto nello Stato come in paese estero usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione di una legge, o di un or-

dine qualunque di una potestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

Art. 293.

La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di dieci o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente incorsi per le circostanze di quel fatto, o per altri reati.

Capo II.

Dello stupro, del ratto e degli atti di libidine contro natura.

Art. 294.

Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibili ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo e la qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa

accidentale, fuori dei sensi, o sia stata artificiosamente privata del loro uso.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici di complicità con un altro, o mediante ferite o percosse, potrà essere inflitta la pena di morte, previa degradazione: questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 282.

Art. 295.

Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

Art. 296.

Il ratto violento delle persone minori di anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette.

Art. 297.

I reati di libidine contro natura, commessi con violenza, a mente dell'articolo 294, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo, o siasi sporta querela, si applicherà, secondo i casi, la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati.

Capo III.

Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.

Art. 298.

Il colpevole di grassazione o di rapina sarà punito di morte, previa degradazione.

Tuttavia se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o mali trattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

Art. 299.

Il saccheggio è proibito; l'individuo di marina che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne sia reso colpevole, sarà punito di morte.

Art. 300.

Chiunque avrà spogliato un individuo di marina od altro addetto al servizio militare marittimo oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita od a tempo.

Art. 301.

L'individuo di marina che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni

di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà mai minore d'anni cinque e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori, in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite pel saccheggio.

Art. 302.

Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare, o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'uffiziale, che potendolo non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare e nella dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni, e sempre accompagnata dalla destituzione.

Art. 303.

Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o mali trattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque, estensibili ad anni sette se il colpevole è ufficiale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

Art. 304.

Il furto previsto dall'articolo 236 sarà punito se-

condo i casi, o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 237 e 238, in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto dall'articolo 275.

Il furto di cui nell'articolo 239 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, ma aumentate d'un grado.

Art. 305.

Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1° Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone con esso lui conviventi;

2° Dagli ospiti, nel luogo ove si riceve l'ospitalità o l'alloggio; oppure verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa;

3° Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualichessiano, sopra cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4° Da un operaio, allievo, compagno, od impiegato qualunque, in luogo, ove sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego.

Art. 306.

Sarà applicata la stessa pena:

1° Se il furto ebbe luogo in caso di incursione di nemici, d'incendio, di ruina d'edifizi, di naufragio, d'investimento, d'innondazione, o di altra grave calamità;

2° Se fu commesso con introdursi di nottetempo in casa abitata da persone estranee alla marina militare;

3° Se seguì in luogo destinato al culto pubblico.

Art. 307.

Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 237, 238, 239, la pena dovrà essere aumentata d'un grado.

Art. 308.

I reati di truffa, appropriazione indebita, od abuso di confidenza saranno puniti colla reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta, se la truffa, le appropriazioni indebite, o l'abuso di confidenza saranno accompagnati da reati di falso.

Capo IV.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

Art. 309.

Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei tribunali militari marittimi o dei consigli di guerra a bordo per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati a vita o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria non

minore d'anni sette, estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Art 310.

Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio che avrà falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quando anche fosse quella della morte.

Qualora la condanna non avesse avuta la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio sarà diminuita di uno o due gradi.

La pena di morte pel falso testimonio dovrà sempre eseguirsi, previa degradazione.

Art. 311.

Il colpevole di falsa testimonianza, relativa ai reati di competenza dei tribunali militari marittimi o dei consigli di guerra o sommarii a bordo, importanti pene minori di quelle accennate nell'articolo 305, sia in favore, sia contro l'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

Art. 312.

I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

Art. 313.

I testimoni che nelle cause suddette ricusassero di dire la verità sopra fatti dei quali risultassero informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 314.

Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati, coll'aumento d'un grado qualora siavi stata promessa di denaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatta violenza.

Capo V.

Dei prigionieri di guerra.

Art. 315.

I prigionieri di guerra che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio.

Art. 316.

Alla stessa pena andranno soggetti gli ufficiali prigionieri di guerra che, contro la data fede, fossero ripresi colle armi alla mano.

PARTE SECONDA.

DELLA PROCEDURA PENALE

TITOLO PRIMO.

Della costituzione dei tribunali di marina.

Art. 317.

La giustizia militare marittima è amministrata:

A terra,

1° Da tribunali militari marittimi;

2° Dal tribunale supremo di guerra e marina.

A bordo,

1° Da consigli di guerra;

2° Da consigli sommari.

Art. 318.

Presso ogni tribunale militare marittimo è costitu una commissione d'inchiesta.

Capo I.

Dei tribunali militari marittimi e delle commissioni d'inchiesta.

Art. 319.

In ogni capoluogo di dipartimento marittimo vi sa un tribunale militare marittimo permanente.

Art. 320.

I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente e di cinque giudici scelti fra gli ufficiali di vascello.

Però la metà dei sei membri di un tribunale potrà essere scelta fra gli altri ufficiali della marina o dei vari corpi di essa, quando l' imputato non sia ufficiale di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio non sia un fatto marittimo.

Art. 321.

Il presidente avrà il grado di capitano di vascello, o di colonnello, o di capitano di fregata, o di luogotenente colonnello. Due almeno dei giudici avranno il grado di ufficiali superiori, gli altri quello di luogotenente di vascello o di capitano.

Mancando il presidente, l'ufficiale di grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci. La stessa regola si osserverà pure nelle commissioni d' inchiesta e nei consigli di guerra a bordo.

Art. 322.

Presso ogni tribunale militare marittimo saranno designati quattro giudici supplenti scelti fra gli uffiziali di marina o delle truppe di mare aventi il grado di uffiziali superiori, od almeno quello di luogotenenti di vascello o di capitano.

Potrà anche esserne designato un numero maggiore se il richiedano le esigenze del servizio.

Art. 323.

Se l'accusato avrà il grado di luogotenente di vascello, di capitano od altro superiore, la composizione del tribunale dovrà essere modificata in guisa, che tre giudici almeno siano superiori d'un grado a quello dell'accusato e due siano a lui eguali in grado, ma più anziani.

Il presidente dovrà essere superiore di due gradi, od almeno d'un grado a quello dell'accusato.

I giudici supplenti dovranno rivestire un grado eguale a quello dell'accusato, ed essere possibilmente più anziani.

Art. 324.

I giudici del tribunale militare marittimo non aventi il grado richiesto dall'articolo precedente verranno rispettivamente surrogati da altri uffiziali di marina in attività di servizio nello stesso dipartimento, estratti a sorte dal comandante generale alla presenza del pubblico ministero.

Nella stessa guisa si procederà all'estrazione a sorte di due giudici supplenti, qualora fra quelli già nominati per tale servizio nessuno rivesta il grado prescritto dall'alinea ultimo dell'articolo precedente.

Occorrendo di surrogare solo alcuni fra più giudici dello stesso grado, saranno surrogati i meno anziani.

Art. 325.

Non trovandosi nel dipartimento un numero di uf-

ficiali rivestiti dei gradi prescritti dall'art. 323, maggiore del numero richiesto per formare il tribunale militare marittimo, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali aventi i gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal comandante generale marittimo del luogo dove siede il tribunale.

Qualora tali ufficiali non si trovino neppure negli altri dipartimenti dello Stato, si potranno per decreto reale nominare ufficiali di grado eguale a quello dell'accusato, od in difetto, anche del grado immediatamente inferiore.

Art. 326.

Qualora vi sieno più individui di diverso grado accusati dello stesso reato, la composizione del tribunale sarà determinata dal grado più elevato.

Art. 327.

Per la validità delle deliberazioni del tribunale è necessario il concorso dei sei giudici che lo compongono.

Mancando alcuni di essi, si chiameranno invece uno o più supplenti.

Il presidente potrà inoltre, prima d'aprire il dibattimento, chiamare uno o più supplenti ad intervenire alla seduta del tribunale. Non potranno questi tuttavia prender parte alla votazione, salvo che per supplire a giudici ordinari cui sia sopraggiunto un impedimento qualunque.

Art. 328.

Un ufficiale di vascello, avente il grado di luogotenente od altro grado inferiore, compirà presso ogni tribunale militare marittimo le funzioni d'istruttore; potranno essere scelti per tale ufficio anche gli ufficiali in ritiro.

Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli ufficiali di vascello.

Gli ufficiali istruttori e i loro aggiunti sono nominati con decreto reale.

Art. 329.

Le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale militare marittimo saranno esercitate dall'uffizio dell'avvocato fiscale militare esistente presso il tribunale militare territoriale per l'esercito, che ha sede nel capo luogo del dipartimento marittimo.

Le funzioni di segretario presso l'istruttore e la commissione d'inchiesta, e presso il tribunale militare marittimo, saranno parimente esercitate dal segretario e dal sostituito o sostituiti segretari addetti al tribunale militare locale per l'esercito.

Art. 330.

La commissione d'inchiesta presso ogni tribunale militare marittimo è composta di tre ufficiali di vascello, di cui uno avente il grado di ufficiale superiore sarà il presidente, e gli altri due avranno il grado di luogotenente di vascello o di capitano.

Due altri ufficiali col grado di luogotenenti di va-
llo o di capitano saranno destinati a rappresentarli
qualità di supplenti.

Art. 331.

I giudici dei tribunali militari marittimi e delle com-
ssioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra
ufficiali in servizio effettivo.

Art. 332.

Gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o
idici nei tribunali marittimi e nelle commissioni
nchiesta, sono designati dai comandanti generali dei
partimenti marittimi.

La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine
ll'anzianità tra gli ufficiali del dipartimento, i cui nomi
anno compresi in una lista depositata nella segreteria
l tribunale marittimo.

Nessuno degli ufficiali compresi nella lista ai quali
etta essere designati giudici, può essere omesso dal
mandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'uf-
io, se non per grave impedimento riconosciuto con
cisione motivata dal comandante generale.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che so-
avvengono.

Art. 333.

L'ufficio dei giudici titolari o supplenti è permanente,
dura un biennio dalla data della designazione, ad
cezione di quelli designati o nominati in conformità

degli articoli 324 e 325, il cui ufficio è limitato processo od ai processi pei quali ha avuto luogo espre samente la designazione o la nomina.

Tuttavia essi cesseranno dalle loro funzioni se no avranno più residenza nel dipartimento marittimo, se sa ranno promossi a grado superiore, od incorsi nella sc spensione o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno dei giudi o supplenti, il designato in sua vece durerà in funzion per quel tempo che restava a compiersi da colui quale fu sostituito.

Art. 334.

Tutti i giudici delle commissioni d'inchiesta, d tribunali militari marittimi e del tribunale supremo guerra e marina, non che il segretario ed i suoi sost tuti, gli ufficiali istruttori e loro aggiunti, come pur gli ufficiali del pubblico ministero, presteranno, in oc casione della prima adunanza, ed in ogni evento, prim di entrare in funzioni, il giuramento in conformità de l'art. 428; il presidente davanti al tribunale, e gli altr ufficiali nelle mani del presidente stesso.

La formola sarà la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e di osservare lo Sta tuto e le leggi dello Stato, e di adempiere lealmente d uomo d'onore le funzioni di . . . »

Si farà del tutto constare con apposito verbale.

Art. 335.

Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una commissione d'inchiesta o in un tribunale militare marittimo, nè esercitare le funzioni di pubblico ministero, nè concorrere all'istruzione coloro:

1° Che saranno stretti fra loro da vincolo di parentela o d'affinità infino al grado di zio e nipote inclusivamente;

2° Che saranno parenti od affini coll'accusato infino al quarto grado inclusivamente;

3° Che nei cinque anni precedenti al giudizio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all'imputato, o che avranno attualmente, od avranno avuto nei sei mesi precedenti una lite civile coll'imputato;

4° I creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa;

5° Gli eredi presuntivi od i donatari dell'imputato;

6° L'individuo di marina che in qualsiasi modo sia stato offeso o che siasi tentato di offendere col reato;

7° Gli ufficiali della stessa compagnia cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato.

Art. 336.

L'ufficiale che abbia concorso all'istruzione od al giudizio della commissione d'inchiesta, o chiunque abbia

deliberato come giudice su di un reato, non potrà più far parte, nello stesso procedimento, nè di un tribunale militare marittimo, nè del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 337.

I difensori potranno essere scelti fra gli ufficiali di marina, o della truppa di terra o di mare, aventi un grado non superiore a quello del presidente o fra gli avvocati patrocinanti.

Capo II.

Del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 338.

Il tribunale supremo di guerra e marina avrà sede nella capitale.

Esso sarà composto d'un presidente militare e di otto giudici, tre militari, tre consiglieri di Stato e due presidenti di sezione o consiglieri della Corte di appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra consiglieri di Stato e della Corte di appello.

Esso avrà per presidente un ufficiale generale dell'esercito o della marina, di grado non minore di luogotenente generale, o di vice-ammiraglio. In mancanza del presidente supplirà l'uffiziale più anziano.

I giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità, od in ritiro. De' tre giudici militari ordinari due saranno scelti dall'esercito, uno dalla marina. I supplenti militari apparterranno l'uno alla prima, l'altro alla seconda delle due armate.

Per quanto riguarda il pubblico ministero, il personale della segreteria, l'esercizio della difesa e le nomine de' componenti il tribunale supremo, si osserveranno le disposizioni della Parte II, Lib. I, Tit. I, Cap. 3 del Codice penale per l'esercito. Le proposte saranno fatte dai ministri della guerra e della marina.

Art. 339.

Per la validità delle deliberazioni del tribunale supremo di guerra e marina basterà il concorso di sette giudici, de' quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. Uno de' giudici militari dovrà sempre appartenere a quell'armata di cui fa parte l'imputato.

Quando il tribunale supremo sarà chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra tribunali dell'esercito e tribunali della marina, dovranno, per la legalità dell'adunanza, intervenirvi quattro membri militari, compreso il presidente (una metà de' quali apparterrà all'esercito, l'altra all'armata), e cinque de' membri civili

Capo III.

Dei consigli di guerra a bordo.

Art. 340.

I consigli di guerra a bordo sono costituiti ogniqualvolta venga commesso un reato di loro competenza.

Art. 341.

I consigli di guerra a bordo si compongono di un presidente e cinque giudici; il presidente avrà il grado di capitano di vascello o di colonnello: un giudice avrà il grado di capitano di fregata o di tenente colonnello o maggiore: due giudici avranno il grado di luogotenente di vascello o di capitano, e due di sottotenente di vascello o di luogotenente.

Art. 342.

Se l'accusato avrà il grado di luogotenente di vascello o di capitano od altro superiore, il consiglio di guerra si comporrà in modo che il presidente sia a lui superiore di due gradi, tre giudici gli siano superiori almeno di un grado e gli altri due siano di grado eguale.

Art. 343.

Il presidente ed i giudici sono estratti a sorte fra tutti gli ufficiali di marina aventi il grado corrispondente, che si trovino di servizio a bordo di tutti i legni da guerra presenti sul luogo dove deve formarsi il consiglio.

Art. 344.

L'estrazione a sorte del presidente e dei giudici viene fatta:

1° Dal comandante della squadra quando il bastimento, al cui bordo deve formarsi il consiglio, ne faccia parte;

2° Dal comandante del dipartimento marittimo, se il bastimento trovisi posto sotto i suoi ordini;

3° Negli altri casi dal comandante superiore se trovinsi più legni riuniti, e dal comandante del bastimento stesso se è isolato.

Essa seguirà in presenza degli ufficiali incaricati dell'accusa e dell'istruzione, nonchè dell'imputato e del suo difensore ove l'abbia nominato.

Art. 345.

Se gli ufficiali di marina di servizio a bordo rivestiti dei gradi prescritti dagli articoli 341 e 342 non eccedono il numero rispettivamente richiesto per formare il consiglio, il comandante li chiamerà tutti a farne parte; e qualora non siano in numero sufficiente, vi supplirà coll'estrazione a sorte di ufficiali di eguale grado delle truppe imbarcate; ove non bastino neppure questi ultimi, si potrà discendere agli ufficiali di gradi immediatamente inferiori, finchè sia raggiunto il numero fissato; potranno inoltre, in caso d'insufficienza di ufficiali, essere estratti per far parte del consiglio due sottufficiali di grado immediatamente inferiore agli ufficiali, preferendo sem-

pre nello stesso grado gli ufficiali e sottufficiali di marina a quelli delle truppe imbarcate.

Se però l'accusato sarà ufficiale, non potranno mai sedere nel consiglio sottufficiali, nè più di due ufficiali a lui inferiori in grado.

Nel caso in cui vi fosse mancanza di un ufficiale avente il grado richiesto dagli articoli 341 e 342, per fare le funzioni di presidente, tali funzioni saranno devolute all'ufficiale più elevato in grado, purchè sia superiore almeno di un grado all'accusato.

Art. 346.

Il comandante della nave a cui appartiene l'accusato non potrà mai far parte del consiglio di guerra; nol potrà neppure il comandante che avrà convocato il consiglio di guerra.

Art. 347.

Se un ufficiale, il quale abbia avuto un comando qualunque delle forze navali del regno, verrà tradotto in giudizio per reati commessi durante il suo comando, nessuno degli ufficiali che si trovavano in quel tempo sotto i suoi ordini potrà far parte del consiglio di guerra.

Art. 348.

Il comandante incaricato dell'estrazione dei giudici designerà pure uno degli ufficiali di marina o delle truppe imbarcate di qualunque grado od il commissario di bordo per esercitare le funzioni d'istruttore ed un

altro per sostenere l'accusa. Potrà pure, in caso di necessità, incaricare uno stesso ufficiale dell'istruzione e dell'accusa.

Lo stesso comandante incaricherà pure, a sua scelta, uno fra gli ufficiali e sottufficiali di marina o delle truppe imbarcate per esercitare presso il consiglio di guerra le funzioni di segretario.

Art. 349.

Nelle deliberazioni del consiglio di guerra dovranno sempre concorrere tutti i giudici che lo compongono.

Venendo a mancare alcuno di essi, purchè prima del dibattimento, il detto comandante estrarrà a sorte un supplente fra gli ufficiali di marina, o, in difetto, delle truppe imbarcate di grado eguale al mancante, o dei gradi inferiori secondo il disposto dell'art. 345.

Art. 350.

Sono applicabili ai consigli di guerra a bordo le disposizioni degli articoli 326, 334, 335 e 336.

Art. 351.

I difensori potranno essere scelti fra gli ufficiali di marina o delle truppe imbarcate a bordo delle regie navi presenti sul luogo, ed in difetto anche fra i sottufficiali di marina. Se la nave si trovi in un porto o in una rada, potrà anche essere scelto il difensore fra gli avvocati patrocinanti.

Art. 352.

Se per mancanza a bordo dei graduati richiesti dalle

precedenti disposizioni non si possa comporre il consiglio di guerra, il comandante, indicato negli articoli 344 e 345, si limiterà ad incaricare uno degli ufficiali di marina di procedere all'accertamento del reato, o a decretare, occorrendo, contro l'imputato, mandato di arresto, per essere rimesso al giudizio del tribunale militare marittimo competente.

Capo IV.

Dei consigli sommari a bordo.

Art. 353.

Si costituiranno a bordo consigli sommari ogni qualvolta occorra di giudicare reati di loro competenza.

Il consiglio sommario si compone di un presidente e tre giudici; sarà presidente il comandante della nave al cui bordo si trova l'imputato, e verranno designati a giudici i quattro ufficiali di servizio sulla stessa nave più elevati in grado dopo il comandante, ed in parità di grado i più anziani.

In caso d'impedimento del comandante presiederà in sua vece l'ufficiale in secondo, ed ove manchi alcuno dei giudici, il presidente designerà per supplirvi un altro ufficiale immediatamente inferiore in grado od anzianità.

Il comandante designerà a sua scelta fra gl'individui componenti l'equipaggio un incaricato delle funzioni di segretario,

Art. 354.

Se non si trovi a bordo della nave, a cui appartiene l'imputato, il numero di ufficiali richiesto per costituire il consiglio sommario, saranno chiamati a farne parte i sottufficiali più anziani del grado immediatamente inferiore agli ufficiali, in numero però non maggiore di due. In parità di grado si preferiranno sempre gli ufficiali e sottufficiali di marina a quelli delle truppe imbarcate.

Ove non si riesca neppure con tale mezzo a costituire il consiglio, il comandante, indicato negli articoli 344 e 345, supplirà ai mancanti nominando, a sua scelta, uno o più fra gli ufficiali di marina, o, in difetto, delle truppe di mare che si trovino di servizio od a bordo di altre navi da guerra presenti sul luogo, od a terra.

Art. 355.

In caso di più imputati di uno stesso reato o di reati fra loro connessi, il presidente od i giudici del consiglio sommario dovranno appartenere alla nave, al cui bordo si trovi l'imputato più elevato in grado, ovvero più anziano, se non di grado eguale.

Art. 356.

Non riuscendosi a formare il consiglio sommario per mancanza del richiesto numero dei giudici aventi il grado prescritto, si osserverà il disposto dell'art. 352.

Art. 357.

Nelle decisioni del consiglio sommario dovranno sen pre concorrere tutti i giudici che lo compongono.

Art. 358.

Gli articoli 334, 335 e 336 sono pure applicabili consigli sommari a bordo.

Art. 359.

L'imputato potrà scegliersi un difensore fra le perso che si trovano a bordo delle navi presenti sul luogo.

TITOLO SECONDO.

Della competenza

Disposizioni preliminari.

Art. 360.

I tribunali di marina non pronunciano che sull'azio pubblica.

L'azione del risarcimento del danno recato non pot essere promossa che innanzi ai tribunali civili; il giudiz di essa rimarrà sospeso, finchè non siasi definitivamen pronunciato sull'azione penale.

I tribunali di marina ordinano però la confisca o restituzione delle cose sequestrate in conformità del legge.

Capo I.

Della competenza dei tribunali militari marittimi.

Art. 361.

I tribunali militari marittimi conoscono di tutti i reati contemplati nel presente Codice o nel Codice penale per l'esercito commessi da individui soggetti alla giurisdizione militare marittima, che non sono deferiti alla cognizione dei consigli di guerra o sommari a bordo.

Art. 362.

Sono soggetti alla giurisdizione militare marittima tutti gl'individui appartenenti alla marina militare del regno.

Sono individui di marina:

1° I militari dell'armata e tutti coloro che fanno parte dei corpi militari marittimi;

2° Tutti gli operai ed altre persone iscritte sulle matricole della gente di mare, dal momento in cui sono arruolati al servizio della regia marina militare sino a quello in cui ne sono rimandati;

3° Coloro che sono assimilati per provvedimento organico agli individui indicati nei numeri precedenti.

Art. 363.

Sono pure soggette alla giurisdizione militare marittima le truppe appartenenti all'esercito di terra durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra

o da trasporto, o quando siano di servizio nei regii stabilimenti marittimi sotto gli ordini di un comandante di marina, ovvero quando si tratti di reati militari marittimi non preveduti dal Codice penale per l'esercito.

Art. 364.

Le truppe appartenenti all'armata, pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra sotto gli ordini di un comandante di truppe di terra, sono soggette alla giurisdizione de' tribunali per l'esercito, a' termini dell'articolo 327 del Codice penale per l'esercito.

Art. 365.

I tribunali militari marittimi conoscono pure:

1° Di tutti i reati previsti dal presente Codice, commessi sia a terra, sia a bordo, da qualunque persona imbarcata sopra legni della marina militare, o distaccata dal bordo per un servizio speciale, quando i bastimenti si trovino nel recinto di un arsenale marittimo;

2° Di tutti i reati di competenza dei consigli di guerra o sommari a bordo, quando i colpevoli abbiano abbandonato il bastimento, e questo non si trovi più sui luoghi, o sia in disarmo, ovvero quando, per mancanza del numero di uffiziali prescritti, i consigli a bordo non abbiano potuto essere costituiti;

3° Dei reati previsti dagli articoli 83, 84, 88, 92 e 93 del presente Codice;

4° Di tutti i reati commessi da prigionieri di guerra posti sotto la dipendenza dell'autorità marittima

5° Dei reati contemplati all'alinea dell'articolo 2, quando i loro autori non ritornino a bordo.

Art. 366.

I tribunali militari marittimi giudicano eziandio di qualunque reato commesso da coloro che scontano la pena dei lavori forzati nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, salvi sempre i casi in cui si tratti di reati, i quali, a' termini delle leggi che regolano i bagni, sono puniti senza formalità di giudizio.

In questo caso però non interverranno a far parte del tribunale che il presidente ed i tre giudici più elevati in grado di anzianità; i due giudici di grado inferiore, od i meno anziani a grado eguale, saranno surrogati da due giudici del tribunale del circondario in cui siede il tribunale militare marittimo, i quali verranno designati dal presidente dello stesso tribunale correzionale.

Capo II.

Della competenza del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 367.

Il tribunale supremo di guerra e marina pronunzia sopra i ricorsi per nullità presentati contro le sentenze dei tribunali militari marittimi.

Lo stesso tribunale statuisce inoltre, in conformità di quanto è prescritto dal presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o designazione di tribunali.

Art. 368.

Il tribunale supremo di guerra e marina pronunzia pure su' ricorsi presentati contro le sentenze delle commissioni d'inchiesta ne' casi previsti dagli articoli 476 e 477.

Art. 369.

Si farà luogo al ricorso per nullità:

1° Se non siansi osservate le disposizioni di legge concernenti la costituzione del tribunale e la competenza;

2° Quando non siasi osservata qualcuna tra le disposizioni dal presente Codice sancite a pena di nullità;

3° Se non siasi pronunziato su di una requisitoria del pubblico ministero o su di un'istanza dell'accusato o del difensore;

4° Se con la sentenza definitiva non siasi statuito su tutti i capi delle conclusioni del pubblico ministero o dell'accusato o del suo difensore, la esplicita decisione dei quali capi fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

5° Se il fatto apposto all'accusato non era punibile giusta il presente Codice, o aveva cessato d'esserlo;

6° Se la sentenza che pronunziò non esservi luogo a procedere sia stata emanata nella supposizione della inesistenza di una legge vigente;

7° Se la sentenza abbia violato la legge nella qualificazione del reato o nell'applicazione della pena, ritenuti i fatti quali sono posti come costanti nella sentenza medesima;

8° Se vi sia contraddizione tra più capi della sen-
enza o violazione della cosa giudicata.

Art. 370.

L'erronea citazione del testo penale, applicato colla
sentenza, non dà luogo a ricorso per l'annullazione di
questa, allora quando la pena inflitta sia eguale a
quella che la legge impone al reato.

Capo III.

Della competenza dei consigli di guerra a bordo.

Art. 371.

I consigli di guerra a bordo conoscono di tutti i
reati militari marittimi commessi sì a terra che a bordo,
da ogni persona inscritta sotto qualunque titolo sul
ruolo di equipaggio di una nave dello Stato, o distac-
cata dal bordo per un servizio speciale, quando la nave
non si trovi nel recinto di un arsenale marittimo.

Conoscono eziandio dei reati comuni di qualunque
natura commessi, sia a terra sia a bordo, da persone
iscritte sul ruolo di equipaggio di una nave dello Stato,
quando questa si trovi fuori delle acque del territorio
del regno.

Art. 372.

I consigli di guerra a bordo giudicano pure:

1° Tutti gli individui imbarcati sopra legni in con

voglio sotto scorta di legni da guerra, i quali si rendano colpevoli dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 116, 160, 185, 239, 250, 251, 252, 253, 255, 259, 264, 265, 266 del presente Codice;

2° Tutti gli individui imbarcati su navi mercantili del regno, che fuori d'Italia si renderanno colpevoli dei reati previsti dagli articoli 82, 185, 265, 266, del presente Codice;

3° Gli individui colpevoli dei reati previsti dagli articoli 74, 262, 263 di questo Codice;

4° Tutti coloro che in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente, si renderanno colpevoli dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 185, 239, 250, 251, 252, 253, 255, 259, 266, di questo Codice, quando tali reati siano commessi a bordo delle navi dello Stato od a distanza non maggiore di quattrocento metri dalle medesime in tempo di pace, e per tutta l'estensione della rada in tempo di guerra, purchè però il colpevole sia stato arrestato entro le periferie sovraccennate;

5° Tutti gli stranieri che si rendano colpevoli di un reato militare marittimo a bordo di navi dello Stato.

Art. 373.

Contro le sentenze dei consigli di guerra a bordo non è ammesso nessun ricorso.

Capo IV.

Della competenza dei consigli sommari a bordo.

Art. 374.

I consigli sommari a bordo giudicano dei reati militari marittimi, commessi dagl'iscritti a qualunque titolo sul ruolo d'equipaggio di una nave dello Stato o distaccati dal bordo per un servizio speciale, quando tale reato non importi pena maggiore del carcere militare o del *minimum* della reclusione militare, e la nave non si trovi nel recinto di un arsenale marittimo.

Se però il colpevole abbia il grado o rango d'ufficiale, sarà anche pei reati contemplati nel presente articolo giudicato dal consiglio di guerra a bordo.

Art. 375.

La disposizione dell'articolo 373 si applica pure alle sentenze dei consigli sommari a bordo.

Capo V.

Regole generali sulla competenza militare marittima.

Art. 376.

La cognizione di un reato appartiene al tribunale militare marittimo del dipartimento a cui appartiene il luogo in cui fu consumato.

Art. 377.

Se il luogo del reato non è conosciuto, ovvero si tratti di reato commesso in navigazione, od all'estero, giudicherà il tribunale militare marittimo, il quale avrà rilasciato *mandato di comparizione o di cattura*, od in difetto quello nella cui giurisdizione seguirà l'arresto o la consegna dell'imputato.

Ove sianvi più imputati arrestati o consegnati in diverse giurisdizioni, sarà preferito il tribunale che avrà proceduto al primo atto d'istruttoria.

Art. 378.

Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione viene stabilita dal mandato di comparizione o di cattura.

Art. 379.

Il reato di diserzione sarà di competenza del tribunale del luogo in cui è stanziato il corpo al quale l'imputato è ascritto, o si trova lo stabilimento a cui è addetto.

Se il disertore è iscritto sul ruolo d'equipaggio di una nave dello Stato, è competente a giudicarlo il consiglio di guerra a bordo in conformità dell'articolo 371.

Art. 380.

Le sovraespresse disposizioni non pregiudicano alle norme di competenza stabilite nei capi III e IV del

presente titolo in quanto concerne i consigli di guerra e sommari a bordo.

Art. 381.

Nei casi previsti dagli articoli 352 e 356 sarà competente il tribunale militare marittimo del luogo in cui l'imputato fu arrestato o consegnato, od in difetto il tribunale del luogo del primo approdo, a cui lo stesso comandante dovrà consegnare gli atti d'istruzione seguiti a bordo, in conformità degli articoli sopracitati.

Art. 382.

Se si tratti dei reati previsti dal numero 3 dell'articolo 365, l'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina, sull'eccitamento del ministro della marina, promuoverà dal detto tribunale la designazione di quello che dovrà giudicarne.

Art. 383.

Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di tribunali di marina diversi, la cognizione apparterrà a quel tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero di reati sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l'avvocato fiscale presso il tribunale dove verte il processo trasmetterà i docu-

menti col suo rapporto all'avvocato generale, il quale promuoverà presso il tribunale supremo di guerra e marina la designazione del tribunale che dovrà conoscerne.

Lo stesso si farà allorchè in un dipartimento marittimo, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il tribunale militare marittimo.

Art. 384.

Se un individuo di marina avrà commesso uno o più reati di competenza dei tribunali di marina ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà ai tribunali ordinari. Se tuttavia la pena stabilita pel reato comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato militare marittimo fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il tribunale di marina, e se pronunzierà condanna alla detta pena, quella stabilita pel reato comune s'intenderà assorbita.

Art. 385.

Quando un procedimento per un solo reato o per più reati connessi comprenda più imputati soggetti alla giurisdizione di tribunali militari marittimi ed ai consigli di guerra o sommari a bordo, tutti gli imputati saranno giudicati dai tribunali militari marittimi.

E qualora i detti imputati fossero sottoposti per taluni reati alla giurisdizione dei consigli di guerra e per altri

a quella dei consigli sommari a bordo, saranno tutti giudicati dai consigli di guerra a bordo.

Art. 386.

Allorchè in un reato siano concorse persone appartenenti all'esercito ed altre all'armata, la cognizione ne spetterà al tribunale per l'esercito od al tribunale di marina della giurisdizione in cui seguì il reato, in conformità del disposto dell'alinea dell'art. 328 del Codice penale per l'esercito.

Se invece trattisi di più reati connessi, gli uni di competenza dei tribunali dell'esercito, gli altri dei tribunali militari marittimi, dei consigli di guerra, o sommari a bordo, tutti gl'imputati saranno giudicati dai tribunali militari marittimi permanenti.

Art. 387.

Se, fra gli autori o complici di uno stesso reato o di più reati connessi, altri siano soggetti alla giurisdizione marittima, altri all'ordinaria, tutti gli imputati saranno giudicati dai tribunali ordinari.

Art. 388.

Nel concorso di reati spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria e gli altri ai tribunali di marina, qualora siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunziata l'assolutoria o sia inflitta una pena minore di quella sovraindicata, i tribunali di marina conosceranno dell'altro reato.

Art. 389.

Ove concorrano reati di competenza ordinaria e reati di competenza militare marittima, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati, cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'articolo 47.

Art. 390.

Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero eguali, precederà il giudizio del tribunale ordinario.

Art. 391.

Ogni individuo di marina che legalmente richiesto di un servizio dall'autorità civile avrà ricusato di prestarlo, sarà per questo reato sottoposto alla giurisdizione ordinaria.

Se l'individuo di marina legalmente richiesto di un servizio dall'autorità civile avrà nell'eseguirlo commesso un reato, sarà soggetto alla giurisdizione ordinaria o militare marittima secondo la natura del reato.

Art. 392.

Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più tribunali militari marittimi, o fra i detti tribunali ed i consigli di guerra o sommari a bordo, ovvero fra tribunali marittimi e quelli dell'esercito, la decisione di esso apparterrà al tribunale supremo di guerra e marina.

Qualora il conflitto sorga fra un tribunale di marina e un tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione.

Capo VI.

Attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 393.

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina ha la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero della marina militare.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo uffizio.

Art. 394.

Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti e censurati da coloro cui ne spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

Il ministro della marina può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati che riguardino il servizio della giustizia marittima, e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno.

Art. 395.

L'avvocato generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle commissioni d'inchiesta e nei tribunali marittimi di terra e di bordo, e, qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione o la rimozione di alcuno dei giudici e degli addetti all'istruzione, oppure la rimozione di alcuni degli addetti al pubblico ministero, ne farà denuncia al tribunale supremo di guerra e marina, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, farà al ministero della marina quella proposta che ravviserà necessaria.

Art. 396.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari marittimi trasmetteranno ogni mese all'avvocato generale lo stato delle cause e la copia delle sentenze in quella forma, e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

I comandanti che avranno convocato consigli di guerra o sommari a bordo, manderanno pure al ministero della marina, che la farà passare all'avvocato generale militare, copia delle sentenze dai detti consigli pronunziate entro un mese dalla loro data o dall'arrivo della nave in un porto dello Stato, se emanarono in navigazione.

Art. 397.

L'ufficio incaricato delle funzioni di ministero pubblico presso un tribunale militare marittimo, è tenuto nel distretto dello stesso tribunale:

1° Di promuovere d'ufficio ed esercitare le azioni penali derivanti dai reati militari marittimi colle norme prescritte dal presente Codice;

2° Di vegliare e richiedere che siano osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3° Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del tribunale.

Esso farà le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

Art. 398.

Spetta all'ufficio indicato nell'articolo precedente di curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie Sovrane in conformità del titolo duodecimo, libro terzo, del Codice di procedura penale.

TITOLO TERZO.

Delle regole di procedura avanti i tribunali militari marittimi.

Capo I.

Dell'istruzione preparatoria.

Art. 399.

In qualunque reato militare marittimo, se per qualsivoglia ragione l'istruttore non può sull'istante procedere sarà supplito:

1° Dagli aiutanti maggiori di marina;

2° Dai comandanti dei corpi di marina o dai capi di posto;

3° Dagli ufficiali dei carabinieri reali o dai comandanti le loro stazioni;

4° Dagli ufficiali della polizia giudiziaria contemplati nell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Gli ufficiali, contemplati nei primi tre numeri di questo articolo, avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati al numero 4 lo avranno soltanto in conformità del Codice di procedura penale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.

Art. 400.

Nel caso di concorrenza fra i diversi ufficiali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed, a grado eguale, al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli ufficiali della polizia giudiziaria accennati al numero 4 dello stesso articolo.

Art. 401.

Sarà cura dell'istruttore, o di chi ne fa le veci, di ricevere le denuncie o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: egli dovrà assumere informazioni sullo stesso reato, sulle relative circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esprimendo fedelmente le fatte interrogazioni e le risposte; dovrà sequestrare gli oggetti che possono servire tanto a carico quanto a favore dell'imputato, ed essendovi tracce apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà suo ufficio di accertarle anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni si stenderà verbale sottoscritto dalle persone intervenute all'atto e da due testimoni; esso sarà inoltre sottoscritto appiè di ciascun foglio dall'ufficiale che vi avrà proceduto.

Art. 402.

Se l'ufficiale che procede agli atti dell'istruzione preparatoria lo crede conveniente, potrà proibire a chic-

chessia d'uscire od allontanarsi prima che sia chiuso il verbale.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare od individuo di marina, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità da cui dipende, la quale, sul verbale che accerterà la contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia ed al servizio della marina, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico ministero presso il tribunale competente, affinchè lo stesso contravventore sia sottoposto alle pene dalla legge stabilite.

Art. 403.

Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gl'intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o siensi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

Art. 404.

Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, od anche per mezzo di procuratore speciale all'istruttore od all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare marittimo, ed, in difetto di essi, ad uno fra gli ufficiali enumerati nell'articolo 399.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni atte ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

Art. 405.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'ufficiale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante: se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia.

Art. 406.

I periti saranno sentiti con giuramento. Lo saranno pure i testimoni quando trattisi di far loro conoscere un cadavere, un imputato, un corpo di reato od altro oggetto qualunque sotto sequestro, salve le disposizioni degli articoli 504 alinea e 505 alinea 1°.

In tutti gli altri casi le deposizioni scritte dei testimoni non saranno giurate.

In nessun caso potranno deferire il giuramento nè ai periti, nè ai testimoni gli ufficiali indicati ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 399; nol potranno neppure quelli indicati al numero 4, cui tale facoltà non sia accordata dal Codice di procedura penale; in questi casi supplirà in seguito, per la delazione del giuramento ai periti e testimoni, l'istruttore o quell'autorità giudiziaria che sarà da lui delegata.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto riguardano l'obbligo di deferire il giuramento ai testimoni e periti ivi indicati, sono prescritte a pena di nullità.

Art. 407.

Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell'abitazione dell'imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare marittimo, gli ufficiali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni.

Art. 408.

Se l'imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare marittimo cui appartiene o nella sua abitazione o dimora, è presente, od è in istato di arresto, egli potrà assistervi od indicare una persona per rappresentarlo.

Art. 409.

Dovendosi, per accertare un reato militare marittimo, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o militare dell'esercito, l'uffiziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requisitoria, all'autorità giudiziaria competente, la quale vi dovrà prontamente procedere secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto l'autorità marittima potrà invigilare i detti luoghi acciocchè non sia variato lo stato delle cose.

Art. 410.

Le stesse regole si osserveranno dall'autorità giudi-

ziaria ordinaria, o dall'uffiziale istruttore presso un tribunale dell'esercito relativamente agli stabilimenti marittimi, ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna delle suddette autorità fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione dall'autorità competente.

Art. 411.

Il corpo del reato ed ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e strisce di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l'ufficiale procedente ed i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l'ufficiale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo e descrivendone l'impronta. La detta carta sarà sottoscritta come sopra.

Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni si farà menzione nel relativo verbale.

Art. 412.

L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 401, 407 e 411 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere

o segnare gli involti o le strisce di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale.

Art. 413.

Nel caso di flagrante reato, qualunque ufficiale incaricato degli atti dell'istruzione preparatoria procederà o farà procedere all'arresto degli individui sottoposti alla giurisdizione militare marittima in qualunque sito siansi ricoverati; si estenderà verbale dell'arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

Art. 414.

È flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

Art. 415.

Fuori del caso di flagrante reato, l'individuo di marina in servizio effettivo, imputato di un reato anche militare marittimo, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi alla esecuzione di un

mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 416.

Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati saranno immediatamente trasmessi all'istruttore presso il tribunale competente, alla cui presenza saranno ad un tempo tradotti gli arrestati.

Art. 417.

Se dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all' istruttore o all' ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare marittimo competente, senza tuttavia soprassedere dagli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

Art. 418.

Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

Capo II.

Dell'istruzione formale.

Art. 419.

Allorchè un imputato sarà presentato all'istruttore, questi dovrà interrogarlo entro le ventiquattro ore sulle

sue generalità e sulle circostanze del reato, e gli presenterà i corpi di reato che il processo avesse già somministrato.

Art. 420.

Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l'istruttore, o d'ufficio o sull'istanza del pubblico ministero, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò non possa più eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

Art. 421.

L'ufficiale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparsa dei non citati, e procederà al loro esame.

Art. 422.

La citazione dei testimoni e periti militari, sia che appartengano all' esercito o all'armata, si farà con semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi superiori delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'istruttore o giudice delegato avanti il quale debbono presentarsi;

Il nome e cognome del testimonio o perito;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del superiore surriferito, il quale invierà all'ufficio procedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da

citarsi fossero in congedo od altrimenti lontani dal luogo di residenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se l'individuo di marina da sentirsi qual testimonio sia in navigazione fuori delle acque del regno, e non vi sia probabilità di pronto ritorno, l'istruttore richiederà per l'esame il console, ovvero il comandante della nave, il quale nominerà un istruttore a bordo per interrogarlo.

Se invece dovranno citarsi persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura penale.

Art. 423.

Ogni qual volta risulterà per mezzo di un certificato di un ufficiale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 447.

Art. 424

Se l'individuo di marina citato nelle forme prescritte dall'articolo 422 non si presenterà e non produrrà scusa legittima, potrà chi procede all'istruzione, farlo tradurre con mandato d'arresto innanzi a sè per farvi la sua

deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite dall'articolo 230. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia ed al servizio della marina, od appartiene all' armata di terra, l'uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a sè per lo scopo sovra indicato, trasmettendo verbale della sua non comparsa al pubblico ministero presso il tribunale competente, affinchè sia punito in conformità di legge.

Art. 425.

Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono individui di marina saranno puniti in conformità dell'articolo 231.

Art. 426.

Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimonio sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola stessa di citazione. Il salvocondotto sarà accordato dal tribunale di marina militare, od ordinario, che ha conosciuto, od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio è condannato, od è sottoposto a processo.

Se il reato fu o deve essere giudicato da un consiglio di guerra o sommario a bordo, il salvocondotto verrà accordato dall'uffiziale istruttore. Lo stesso si praticherà se contro il testimonio è stato rilasciato man-

dato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio e soggiorno, durante il quale tempo non potrà essere arrestato, ed, ove duopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

Art. 427.

I testimoni saranno sentiti separatamente.

Fuori dei casi specialmente contemplati nella I^a parte dell'articolo 406, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

In tutti i casi, prima di ricevere la deposizione, l'istruttore rammenterà loro l'obbligo che hanno, e come uomini e come cittadini, di dire tutta la verità e non altro che la verità, sui fatti sopra i quali sono chiamati a deporre, rammentando loro le pene contro i falsi testimoni.

Art. 428.

Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato, stando il testimonio in piedi colla destra sovra i Santi Evangeli, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da questo ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

Art. 429.

Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, sul luogo di nascita, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni; ed anche se siano parenti, affini, ed in qual grado, se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

Art. 430.

Non potranno essere chiamati, nè obbligati a deporre, sia come testimoni, sia come periti, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri coimputati o coaccusati.

Art. 431.

Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui

non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

Art. 432.

Chiunque sia stato incaricato della difesa di un imputato di un reato militare marittimo, non potrà esser obbligato a deporre su quei fatti di cui abbia cognizione in seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell'esercizio del proprio ministero.

Art. 433.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri ufficiali di sanità, agli speziali e ad ogni altra persona cui, per ragione del suo stato o della professione, fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informarne le autorità superiori.

Art. 434.

Le disposizioni degli articoli 427, 428, 430, 431, 432 e 433 sono prescritte a pena di nullità.

Art. 435.

I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno.

Art. 436.

Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni.

Art. 437.

All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di farli dai medesimi riconoscere, e dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Agli oggetti riconosciuti, o sulle strisce di carta che li distinguono, sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatto la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi.

Art. 438.

È vietato sotto pena di nullità di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

Art. 439.

Se l'imputato ricuserà di rispondere all'ufficiale istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione al pubblico ministero che ne riferirà alla commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti, e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronuncia sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'articolo 494.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che

il fatto appostogli non sia reato, o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'ufficiale istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto.

La commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'articolo 464.

Art. 440.

Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà che, non ostante il suo silenzio e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo, e di tutto sarà fatta menzione.

Se nasce dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà il giudizio di periti; e questi riferiranno sulla natura e sul grado della malattia, della quale risulti affetto, determinandone possibilmente la data e la influenza che aver potesse sulle azioni di lui.

Art. 441.

Gli atti d'istruzione saranno dettati dall'istruttore e scritti dal segretario.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del segretario o dei suoi sostituti, potrà l'ufficiale istruttore farsi assistere da un ufficiale o da un candidato notaio, od anche da un ufficiale d'amministrazione, previo giuramento che

gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto gl'interrogatorii che le risposte saranno scritte senza abbreviazione dal segretario.

Art. 442.

L'atto sarà letto dal segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte: l'atto sarà egualmente firmato dall'ufficiale istruttore, dal pubblico ministero qualora siavi intervenuto, e dal segretario; si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pure fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli ufficiali sovra indicati e dal segretario.

Art. 443.

Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni ed addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

Art. 444.

Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate.

Art. 445.

Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa seduta, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni per essere quindi ripigliato in altra seduta, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

Art. 446.

Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

Art. 447.

Occorrendo di procedere all'esame di testimoni ó ad altri atti d'istruzione fuori del luogo di residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere l' ufficiale istruttore del luogo ove s'abbia a procedere, ed in mancanza il pretore.

Appena eseguiti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante in un piego sigillato.

Art. 448.

Ove occorra di addivenire ad esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere, l'ufficiale istruttore ne informerà il pubblico ministero per la sua rappresentanza.

La commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del pubblico ministero al ministero della marina.

Se occorrerà di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, il pubblico ministero si rivolgerà al ministro della marina. L'arresto o l'estradizione potranno anche essere chiesti direttamente dal Governo.

Art. 449.

Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sopra un fatto, di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'ufficiale istruttore lo avvertirà delle pene a tal riguardo sancite.

Se l' avvertimento rimane inefficace, se ne estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

Art. 450.

Durante il corso dell'istruzione il pubblico ministero prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento, e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti d'istruzione, ove lo creda conveniente.

Art. 451.

Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'ufficiale istruttore rilascerà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante della nave, del corpo o del luogo dove deve essere eseguito, e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

Art. 452.

Qualora l'arrestato alleghi un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sul medesimo siansi rinvenuti effetti, carte od istrumenti atti a farlo presumere autore o complice del reato, il comandante od il pretore assumeranno informazioni, e se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderà verbale che trasmetterà senza ritardo all'autorità che ha rilasciato mandato di cattura per gli ulteriori provvedimenti, continuata intanto la custodia dell'arrestato.

Art. 453.

Se il titolo del reato, per cui si procede, non importa che la pena del carcere militare, o quella della dimissione, rimozione dal grado, o sospensione dall'impiego, applicate come pene principali, e vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero, l'ufficiale

istruttore potrà rilasciare semplice mandato di comparizione, il quale conterrà il nome e cognome dell'autorità da cui è rilasciato, quelli dell'imputato, il luogo, giorno ed ora in cui questi dovrà comparire per essere sentito, ed il titolo del reato su cui dovrà essere interrogato. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre l'aumento d'un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il mandato di comparizione sarà intimato nelle forme prescritte dall'articolo 422.

Se l' imputato contro cui fu rilasciato mandato di comparizione non si presenta dinnanzi all'ufficiale d'istruzione per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli, e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione si convertirà in quello di cattura.

L' istruttore potrà anche convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, dopo aver sentito l'imputato ed il pubblico ministero, quando emergano circostanze che dimostrino la necessità della sua detenzione.

Art. 454.

Qualora siavi dubbio sulla persona dell'imputato, dovrà l'ufficiale istruttore procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggior rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di con-

fronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità.

Art. 455.

Se l'imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la forma sopra prescritta, e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la riguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli; di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Art. 456.

Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'articolo 454, e se ne farà parimente menzione nell'atto.

Art. 457.

Si farà anche constare del contegno tenuto durante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali ha avuto luogo.

Art. 458.

Se alcuno degli ufficiali intervenienti all'istruzione non intende la lingua o il dialetto dell'imputato o delle persone chiamate ad esame, ovvero se uno di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, o se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, o soltanto sordo o muto e non sa scrivere, si prenderà un interprete, al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedel-

mente i discorsi che dovrà comunicare e di non rivelare il segreto.

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli ufficiali intervenuti nell'atto, nè tra i giudici o testimoni della causa.

Art. 459.

Se chi dovrà essere sentito sia sordo-muto e non sappia scrivere, l'interprete sarà scelto fra le persone più abituate a trattare con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sa scrivere, il segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore; queste saranno presentate al sordo-muto, il quale a seguito di ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'interprete.

Art. 460.

Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno osservate a pena di nullità.

Art. 461.

L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 458 e 459, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione.

Qualora l'ufficiale istruttore e il pubblico ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusazione, si pro-

cederà all' atto mediante l' interprete nominato; ma la commissione d' inchiesta prima di pronunciare la sentenza contemplata dall' articolo 471, prenderà in esame la proposta ricusazione, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete.

Art. 462.

È proibito ad ogni ufficiale della polizia giudiziaria ed ai segretari che intervengono negli atti d'istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pei segretari.

In tale caso sulle requisitorie dell' avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro tribunale militare marittimo.

Art. 463.

L'estratto d'arruolamento, del foglio di matricola, lo stato delle punizioni, e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell' istruzione formale.

Capo III.

Del procedimento avanti la commissione d'inchiesta.

Art. 464.

Compiuta l' istruzione, l' ufficiale istruttore coll' intervento, e previe conclusioni del pubblico ministero, dovrà fare, senza ritardo, relazione della causa alla commissione d'inchiesta.

Art. 465.

Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la commissione d'inchiesta lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, ne ordinerà il rilascio; esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dall'articolo 476 concesso al pubblico ministero per ricorrere contro la sentenza, se pure l'imputato non è detenuto per altra causa.

Art. 466.

L'imputato, riguardo al quale la commissione d'inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che sopravvengano altre prove a suo carico.

Art. 467.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che, non avendo potuto essere sottoposti all'esame della commissione d'inchiesta, sono però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità.

Art. 468.

Nel caso suddetto l'uffiziale istruttore coll'intervento e colle conclusioni del pubblico ministero farà nuova relazione della causa alla commissione d'inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l'ufficiale istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato, quantunque fosse già stato messo in libertà a termini dell'articolo 465, purchè vi siano conclusioni conformi del pubblico ministero.

L'ufficiale istruttore, quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla commissione d'inchiesta la relazione prescritta dall'articolo 464.

Art. 469.

Se la commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un altro tribunale militare marittimo, o di un tribunale dell'esercito, o di un tribunale ordinario, ordinerà l'invio degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente.

Art. 470.

Se la commissione d'inchiesta riconosce che il fatt costituisce un reato di competenza di un consiglio c guerra o sommario a bordo, ordinerà il rinvio deg atti al comandante cui spetta la convocazione di ta consigli.

Art. 471.

Qualora la commissione d'inchiesta riconosca che fatto costituisce un reato militare marittimo di compe tenza del tribunale cui essa appartiene, e che inoltr vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncierà l'ac cusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputat allo stesso tribunale.

Ove si tratti di reato, per cui l'imputato sia stat sentito a piede libero, la sentenza della commission d'inchiesta conterrà l'obbligo a lui di presentarsi davan il presidente del tribunale militare-marittimo entro termine di tre giorni coll'aumento di un giorno pe ogni tre miriametri di distanza.

Art. 472.

Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divei genze tra il pubblico ministero e l'istruttore, la con missione d'inchiesta provvederà. Qualora la commission d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà un più ampia istruzione indicando gli atti che giudiche necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo de reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà oppo tuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incombenti, la procedura dovrà essere riferita alla stessa commissione.

Art. 473.

Alle deliberazioni della commissione d'inchiesta non possono intervenire nè il pubblico ministero, nè l'ufficiale istruttore.

La deliberazione, con l'assistenza del segretario, dovrà cominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni del pubblico ministero, e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine; ove siano necessarie più sedute, esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi.

Art. 474.

Le sentenze della commissione d' inchiesta saranno scritte dal segretario.

Indicheranno il nome, cognome ed il grado di ciascun giudice; il nome, cognome, soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell'imputato; il corpo cui appartiene, o in difetto il suo domicilio o dimora;

Conterranno il riassunto delle conclusioni del pubblico ministero, il dispositivo motivato, e la sottoscrizione dei giudici e del segretario.

Qualora con la sentenza della commissione d'inchiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circo-

stanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'indicazione dell'articolo di legge che deve essere applicato.

Sarà nulla la sentenza della commissione d'inchiesta, in cui per insufficiente indicazione dell'imputato ne rimanga incerta la persona, ovvero manchi alcuno de' requisiti prescritti nel secondo e terzo alinea del presente articolo.

Art. 475.

La sentenza della commissione d'inchiesta, che pronuncia l'accusa dell'imputato, se questi si trova in arresto, gli sarà per copia immediatamente notificata dal segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'articolo 478.

Se l'accusato sarà stato sentito *a piede libero*, la sentenza gli verrà notificata entro tre giorni nel modo stabilito per la citazione dei testimoni.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità.

Art. 476.

Qualora la commissione d'inchiesta abbia stabilito non esservi luogo a procedere contro l'imputato, il pubblico ministero potrà non più tardi del giorno successivo alla data della sentenza, a pena di decadenza, ricorrere contro di essa al tribunale supremo di guerra e marina.

Il ricorso non sarà però ammesso se non nei casi seguenti:

1° Se vi è stata violazione od ommissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

2° Se il pubblico ministero non è stato sentito;

3° Se la sentenza non è stata pronunciata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

4° Se la sentenza abbia dichiarato non esservi luogo a procedere perchè il fatto imputato non costituisce reato, o perchè abbia ritenuto l'azione penale prescritta od in altro modo estinta.

Art. 477.

Se la commissione d'inchiesta avrà ordinato il rinvio dell'imputato innanzi ad un consiglio di guerra o sommario a bordo, il pubblico ministero, entro il termine fissato dall'articolo precedente, e l'imputato non più tardi del giorno successivo alla notificazione della sentenza fattagli in conformità dell'articolo 475, a pena di decadenza, potranno pure ricorrere contro la sentenza al tribunale supremo di guerra e marina nei tre primi casi preveduti dall'articolo 476, ed inoltre quando il fatto non sia qualificato reato dalla legge, ovvero siasi pronunciato il rinvio avanti a consigli incompetenti.

Capo IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Art. 478.

Nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che in caso di

rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal presidente del tribunale.

Dichiarerà pure all'accusato che gli è facoltativo di osservare nella segreteria, per mezzo del suo difensore, gli atti del processo, il corpo del reato ed ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in questo articolo ne sarà steso verbale, che sarà sottoscritto dall' accusato e dal segretario. Se l'accusato non sa, non può o non vuole sottoscrivere se ne farà menzione nello stesso verbale.

Se l'accusato fu sentito *a piede libero*, l'invito, l'avvertimento e la dichiarazione sovra prescritti, gli saranno fatti dal presidente del tribunale innanzi a cui lo stesso accusato dovrà comparire a' termini dell' articolo 471. Il presidente sarà assistito dal segretario, che ne stenderà verbale, il quale verrà sottoscritto da entrambi e dall'accusato; se questi non può o non vuole sottoscrivere se ne farà menzione.

Art. 479.

Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno; in caso di rifiuto d'alcuno di essi, il difensore o difensori saranno scelti dal presidente del tribunale.

Art. 480.

Il segretario significherà sull'istante al difensore la

sua nomina, che sarà pure immediatamente significata al pubblico ministero.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi; in questo caso la dispensa sarà ammessa dal presidente del tribunale militare marittimo, e l'accusato dovrà scegliersi un altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore potrà essere punito dallo stesso tribunale con pene disciplinari se è militare; se è un avvocato patrocinante si osserverà il disposto degli articoli 633 e 635 del Codice di procedura penale.

Art. 481.

Al difensore sarà accordato, a pena di nullità, un termine di otto giorni da quello della notificazione della sua nomina per esaminare nella segreteria tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascrivere quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: e per osservare i corpi di reato, ed ogni altro oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita, significata, nei primi tre giorni successivi alla notificazione della sua nomina, al pubblico ministero, indicando con precisione le nullità od i vizi che intende di opporre. In mancanza di tale

dichiarazione nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.

Lo stesso dritto, e sotto la medesime condizioni, compete al pubblico ministero.

Art. 482.

Il pubblico ministero nei cinque giorni successivi alla nomina del difensore gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento; dovranno in questa lista comprendersi i testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla notificazione della sua nomina significare al pubblico ministero la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa; dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione contro i testimoni a carico che possono competere all'accusato.

I termini fissati in quest'articolo e nel precedente potranno essere dal presidente prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

Art. 483.

Le liste di cui è menzione nell'articolo precedente dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; ed inoltre, se sono militari od individui di marina, la loro qualità o grado, il corpo o la nave a cui appartengono, lo stabilimento a cui sono addetti, o in difetto il loro domicilio o la

ro dimora; se invece sono estranei alla milizia ed al rvizio della marina, il loro soprannome, se ne hanno, professione e il loro domicilio o la loro dimora.

Art. 484.

Le notificazioni ordinate cogli articoli 480, 481 e 482 ranno fatte da uno degl'individui di marina addetti l'ufficio d'istruzione. Egli indicherà la fatta intimazione n la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne riscerà attestazione alla parte sulla cui instanza la noficazione fu fatta; sì l'una che l'altra di queste dichiazioni saranno da lui sottoscritte.

Art. 485.

Qualora il difensore intenda far sentire come testioni a difesa dell'accusato ufficiali, le cui deposizioni bbano essere lette all'udienza, ovvero testimoni prosni a partire in navigazione, dovrà, entro il termine sato nel primo alinea dell'articolo 482, presentare aloga domanda al presidente del tribunale, il quale ovvederà perchè siano immediatamente ricevute in ritto le loro deposizioni, delegando all'uopo l'ufficiale ruttore od un pretore.

Lo stesso dovrà praticarsi dal pubblico ministero ando si tratti di testimoni prossimi a partire in nagazione, i quali verranno pure immediatamente sentiti modi sovraccennati.

In questi casi le deposizioni scritte dei testimoni saano sempre ricevute con giuramento.

Art. 486.

Appena trascorsi i termini sovra indicati, gli atti, col rispettive istanze del difensore e del pubblico minister saranno da quest'ultimo rassegnate al presidente d tribunale, il quale fisserà il giorno del dibattimento, e ordinerà la citazione dei testimoni.

L'ordinanza sarà significata, in conformità dell'artico precedente, all'accusato ed al suo difensore ventiquatt ore prima dell'apertura del dibattimento; per la citazior dei testimoni si osserverà il disposto dell'articolo 422

Se l'accusato fu sentito a piede libero, la notific zione dell'ordinanza gli verrà fatta nel modo prescrit per la citazione dei testimoni, oltre la notificazione suo difensore nel modo prescritto dall' alinea prec dente.

Art. 487.

Se il pubblico ministero o l'accusato hanno moti per chiedere che la causa non sia portata all'udien stabilita, presenteranno al presidente un ricorso per f prorogare il termine. Il presidente deciderà se ques proroga debba essere accordata.

Egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio.

Capo V.

Dei dibattimenti.

Art. 488.

Il presidente del tribunale militare marittimo è in-
ricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito di un potere discrezionale, in virtù
l quale, durante il dibattimento e in tutto ciò che la
gge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità
ò fare quello che stimerà utile a scoprire la verità,
la legge lascia al suo onore e alla sua coscienza di
lersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne
manifestazione.

Art. 489.

Egli può parimenti, nel corso del dibattimento, chia-
are ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove
corra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque
ovo documento che, in seguito alle spiegazioni date
'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sem-
asse atto a somministrare qualche lume sul fatto con-
stato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno
ramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate
me semplici schiarimenti.

Art. 490.

Le udienze del tribunale militare marittimo saranno
bbliche a pena di nullità.

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa p
buon ordine o pei costumi, il pubblico ministero pot
richiedere, ed il tribunale ordinare anche d'uffizio, cl
il dibattimento segua a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza, e
inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento.

Art. 491.

Il pubblico ministero assisterà al dibattimento, e
assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi n
compaia, ne sarà in sull'istante eletto uno in sua ve
dal presidente; il tutto a pena di nullità.

Art. 492.

L'accusato comparirà custodito dalla forza militare,
trovasi in arresto, ma libero e senza ferri.

Il presidente gli domanderà il suo nome e cognom
il nome del padre, il luogo della sua nascita, del s
domicilio o della sua dimora, la sua età, il corpo,
nave o lo stabilimento cui appartiene, e lo avvertirà
stare attento a ciò che sarà per udire.

Art. 493.

Il segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accu
e le liste dei testimoni sì a carico che a difesa.

Quindi il pubblico ministero esporrà il soggetto d
l'accusa.

Art. 494.

Nel caso previsto dal 1° e 2° alinea dell'articolo 48
il presidente apre la discussione sulle eccezioni di nulli

o di vizi di forma opposte sia dalla difesa, sia dal pubblico ministero.

Il tribunale si ritirerà quindi, prima di procedere oltre, a deliberare su tali quistioni. Rientrato in sala d'udienza, il presidente pronuncierà la sentenza motivata. Potrà anche il tribunale rinviare la decisione di tali quistioni alla fine del dibattimento insieme colla deliberazione sul merito. In quest'ultimo caso si farà menzione di tale rinvio nel verbale d'udienza; si osserveranno nelle dette deliberazioni e sentenze le forme prescritte per la deliberazione e sentenza sul merito.

Art. 495.

Il pubblico ministero e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimonio che non fosse stato compreso nelle liste, notificate nei modi e termini stabiliti dall'articolo 482.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto il pubblico ministero che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione dei testimoni, che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'articolo 482.

Il pubblico ministero, nel corso del dibattimento, farà inoltre, nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle istanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il tribunale dovrà deliberare sopra ciascuna di queste requisitorie ed istanze; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Art. 496.

Le requisitorie del pubblico ministero e le istanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate; saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse.

Art. 497.

Ogni qualvolta il tribunale non accoglierà le richieste del pubblico ministero o le istanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 498.

Il presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possono nè vedere nè sentire ciò che si fa nella sala di udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra loro sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

Art. 499.

Quando un testimonio citato non comparirà, il tribunale, dopo aver sentiti il pubblico ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un'altra udienza.

Dopo che il tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rivocare la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del testimonio non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto.

Art. 500.

Se a motivo della non comparsa di un testimonio il tribunale avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che siano occorse per quella udienza, saranno a carico del testimonio non comparso, il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull'istanza del pubblico ministero condannato a pagarle eziandio coll'arresto personale.

Il tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimonio non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, se il testimonio non comparso è militare od individuo di marina, incorrerà nelle pene stabilite dall'articolo 230; se invece è estraneo alla milizia ed al servizio della marina, sarà condannato ad un' ammenda non minore di lire dieci, od anche ad una multa non maggiore di lire cento.

Art. 501.

La via dell'opposizione sarà aperta contro le suddette sentenze nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimonio condannato, o in difetto al suo

domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e la condanna sarà rivocata, se il testimonio giustifica che fu legittimamente impedito.

Art. 502.

Se qualche testimonio si trova nell'impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione, sia uno de' suoi giudici, sia l'ufficiale istruttore od il pretore nel cui distretto il testimonio risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimonio; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della sua difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che competono all'accusato.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimonio ricevuta nel modo suddetto.

Potrà anche il tribunale, sull'istanza d'una delle due parti e coll'assenso dell'altra, ordinare la lettura della deposizione scritta del testimonio impedito.

Art. 503.

Se il giudice, od altro ufficiale come sopra delegato, venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finto, o che non è tale da porre il testimonio nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il presidente del tribunale, il quale potrà far tradurre il testimonio all'udienza per mezzo della forza pubblica

Il tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del giudice od ufficiale commesso ed anche delle persone chiamate ad assistere all'atto.

Le disposizioni di quest'articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che è prescritto dall'articolo 500.

Art. 504.

Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il tribunale, nel caso di non comparsa di qualche testimonio, ha ordinato che si debba procedere oltre, il presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro, secondo l'ordine stabilito dal pubblico ministero. Dopo l'esame dei testimoni prodotti dal pubblico ministero si sentiranno quelli presentati dall'accusato.

I denunzianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, e i querelanti, non potranno mai esser sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'imputato nell'interesse della sua difesa, a pena di nullità.

Art. 505.

I testimoni al dibattimento saranno sempre esaminati con giuramento.

Coloro che non hanno compiuto l'età d'anni quattordici, o che hanno perduto la capacità di deporre, possono esser sentiti come testimoni o come periti, solo per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità

Art. 506.

Le disposizioni degli articoli 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 458, 459, e 460 riguardanti la qualità de' testimoni e periti, il modo di esaminarli, la prestazione del giuramento, le formalità che debbono precedere l'esame, il divieto di ricevere le dichiarazioni di alcune persone, le deposizioni di interpreti e i salvocondotti sono applicabili a'testimoni e periti che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà al presidente del tribunale militare marittimo, dove i testimoni o periti debbono essere sentiti, l'accordare il salvocondotto menzionato nell'articolo 426.

Art. 507.

La nullità derivante dall'esame di un testimonio o perito, il quale non potesse nè essere udito, nè obbligato a fare la sua dichiarazione, o a prestar giuramento, dovrà essere opposta prima del suo esame; in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al tribunale di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

Art. 508.

Il testimonio non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il presidente potrà parimente domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il pubblico ministero ed i giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

I testimoni non potranno mai interpellarsi l'un l'altro.

Art 509.

Si potrà addivenire al confronto dei testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

Art. 510.

Ogni testimonio, dopo la sua deposizione, resterà nella sala d'udienza sino a che il tribunale si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'uffizio, ordinare che i testimoni ch'egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

Art. 511.

I testimoni presentati dal pubblico ministero o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'articolo 482.

Art. 512.

Il presidente potrà avanti, durante e dopo l'esame di un testimonio far ritirare dalla sala d'udienza uno o più

accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto e detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato, a pena di nullità.

Art. 513.

Nel corso dell'esame e dopo di esso, il presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimente presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni se sarà necessario.

Art. 514.

Sarà data lettura dei verbali, documenti, perizie, nonchè delle deposizioni dei testimoni, i quali, nei casi specialmente indicati dalla legge, saranno stati sentiti con giuramento.

È vietato, a pena di nullità, di dare lettura delle altre deposizioni, salvo che si tratti di deposizioni di testimoni indicati nelle liste, e che non si presentino perchè morti, o divenuti inabili a deporre in giudizio, o si trovino in navigazione, o assenti dai Regii Stati, o dei quali sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far risultare dei cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimonio, e salva inoltre la facoltà concessa nell'ultimo alinea dell'articolo 502.

Art. 515.

Se dai risultamenti dei dibattimenti, la deposizione di un testimonio appare falsa, il tribunale potrà sulla istanza delle parti, od anche d'uffizio, far porre immediatamente il testimonio in istato d'arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimonio imputato, dal presidente e dal segretario. Se il testimonio, o non sappia, o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta menzione.

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, a cui sarà pure consegnato il testimone arrestato.

Art. 516.

Non si farà luogo alle disposizioni precedenti, e sarà immediatamente rivocato l'ordine d'arresto, quando il testimonio si ritratti o palesi la verità, prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

Art. 517.

Nel caso preveduto dall'articolo 515, potranno il pubblico ministero e l'accusato immediatamente richiedere, ed il tribunale ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza.

Art. 518.

Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa seduta, sarà continuato nella seduta successiva. Il presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

Art. 519.

Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato, per documenti o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non compresi nella sentenza di accusa, il tribunale pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e, quanto ai nuovi fatti, si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice, a pena di nullità.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare le pene stabilite per i primi, o dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito sulla nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto d'accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 326, 383, 384, 387, 388, 389 e 390, il tribunale rimanderà la causa al tribunale competente, e sospenderà il giudizio in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

Art. 520.

Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli è apposto, circostanze aggravanti non menzionate nella sentenza di accusa, il tribunale potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno istanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece

una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In amendue i casi di rinvio, tanto il pubblico ministero quanto l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovrindicate, purchè tre giorni prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentarli significata la lista contemplata negli articoli 482, 483.

Art. 521.

Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive, alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno il pubblico ministero ed il difensore, i quali svolgeranno le ragioni che appoggiano e combattono l'accusa. Il pubblico ministero potrà replicare alle osservazioni della difesa; l'accusato ed i suoi difensori avranno sempre, a pena di nullità, gli ultimi la parola.

Art. 522.

Il pubblico ministero darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll'indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate; il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni, indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta l'applicazione.

Sì l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il presidente dichiarerà che il dibatt mento è terminato.

Art. 523.

Il segretario stenderà verbale del dibattimento, n quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presen Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei giudi e dell'accusato, i nomi e cognomi del rappresentan del pubblico ministero e del difensore, e quelli dei te stimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento c essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte l loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncie egualmente le richieste che il pubblico ministero o l'a cusato avessero fatto all'oggetto di accertare col verbal qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi rite nere come atti a fondare una azione ulteriore, mettend in tal caso per iscritto la fatta deposizione: farà inoltr menzione d'ogni altra richiesta dell'accusato e del pub blico ministero, e degli ordini dati dal presidente o da tribunale, e trascriverà per intero le ordinanze che fos sero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal presidente e da segretario.

Le disposizioni del presente articolo si osserveranno a pena di nullità.

Capo VI.

Della deliberazione e della sentenza.

Art. 524.

Terminato il dibattimento, il tribunale accompagnato lal suo segretario si ritirerà in camera di consiglio per leliberare.

Il pubblico ministero non assisterà alla deliberazione. Non potrà neppure intervenirvi alcuno dei giudici supplenti, tranne che fosse necessario per la validità della leliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.

Art. 525.

Quando la deliberazione sarà incominciata, si dovrà proseguire senza interruzione e terminare nella stessa eduta: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella seduta immediatamente successiva.

Art. 526.

Nel caso in cui il tribunale riconosca che il fatto, per cui si procede, sia estraneo alla sua competenza, lo dichiarerà, ed ordinerà che gli atti, a cura del pubblico ministero, si trasmettano al competente magistrato. La quistione di competenza potrà essere esaminata e risoluta anche d'ufficio.

Qualora il tribunale stesso siasi riservato, a' termini dell'articolo 494, di deliberare sulle quistioni preliminari indicate nell'articolo 481, al fine del dibattimento il presidente le sottoporrà prima di ogni altro esame alle deliberazioni del tribunale.

Se il tribunale riconoscerà al principio od al fine del dibattimento che le dette eccezioni preliminari sono fondate, dichiarerà nullo l'atto, ordinando che si debba ritenere come non avvenuto, e sia, occorrendo, rinnovato o rettificato.

S'intenderà però sanata ogni nullità occorsa in un atto od esame del procedimento scritto quando l'atto e l'esame stesso sia stato ripetuto nella pubblica udienza nelle forme per questa prescritte.

Art. 527.

Successivamente e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il presidente proporrà al tribunale le questioni seguenti:

1° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2° Se vi siano circostanze aggravanti od attenuanti.

Se l'accusato è dichiarato colpevole, il presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i giudici dovranno votare su tale applicazione, qualunque sia stata la loro opinione sulle questioni precedentemente decise.

Art. 528.

Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal giu-
ice inferiore di grado, od a grado eguale dal giudice
neno anziano.

I giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il
residente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione.

Art. 529.

Le quistioni, sia di fatto, sia di diritto saranno risolte
maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso
iù favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni,
elle quali niuna avesse la maggioranza di voti, i giu-
ici che avranno votato per la pena più grave, si riu-
iranno a quelli che avranno votato per una pena minore
radatamente più prossima alla pena più grave, acciò
enga così a risultare la maggioranza.

Art. 530.

Se il tribunale riconosce che l'esistenza del fatto im-
utato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è di-
hiarato autore o complice, non costituisce un reato,
ronuncierà non farsi luogo a procedimento; lo stesso
vrà luogo se l'azione penale è prescritta od in altro
nodo estinta.

Se il tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore
el fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte,
che la sua reità non è provata, lo assolverà.

Art. 531.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa; il rilascio non potrà essere eseguito che dopo trascorso il giorno successivo, tranne il caso in cui il pubblico ministero si provveda a' termini del primo alinea dell'articolo 536, ovvero per circostanze speciali stimi potersi far luogo al rilascio immediato.

Art. 532.

L'accusato assolto o riguardo al quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

Art. 533.

La sentenza ordinerà la restituzione a chi di diritto di tutti gli oggetti sequestrati; quando però siavi contestazione sulla proprietà dei medesimi, continuerà il sequestro, finchè essa sia decisa dai tribunali competenti.

Se siasi ommesso nella sentenza di provvedere per tale restituzione, potrà il tribunale, sull'istanza delle parti o d'uffizio, provvedervi con altro posteriore decreto.

La restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi ha dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

Art. 534.

L'indennità e le spese dovute dal condannato non po-
ıno mai essere prelevate sul fondo di massa indivi-
ıale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in
gione della pena impostagli, non possa più proseguire
l servizio, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di
ıssa i diritti dell'amministrazione e del corpo.

Art. 535.

Compiuta la votazione, il segretario estenderà la sen-
nza, che conterrà:

1° Il nome, cognome e grado dei giudici interve-
ıti a proferirla;

2° Il nome e cognome dell'accusato, il suo so-
annome, se ne ha; il nome del padre, l'età, il luogo
lla sua nascita, il grado, il corpo o la nave cui ap-
rtiene, o lo stabilimento cui è addetto, o in difetto il
›micilio o la dimora di lui;

3° L'enunciazione del capo o dei capi d'accusa;

4° La menzione di essere stati sentiti il pubblico
inistero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed
suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

5° I motivi su cui la sentenza è fondata;

6° La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiara-
›ne di non esservi luogo a procedere colla citazione
gli articoli di legge applicati;

7° La data in tutte lettere del giorno, mese ed
no, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

8° La sottoscrizione dei giudici e del segretario.

È nulla la sentenza in cui per insufficiente indicazion dell'accusato ne rimanga incerta la persona, ovvero man chi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 1°, 3°, 4 5°, 6°, 7° ed 8°.

Nondimeno quanto al numero 8° se dopo la pronun ciazione della sentenza alcuno dei giudici per imprevist accidente si trovasse nell'impossibilità di apporvi la propri firma, il difetto di questa non porterà nullità, ma si far constare di questa mancanza con dichiarazione in calc della sentenza medesima.

Art. 536.

La sentenza sarà, a pena di nullità, pronunciata i pubblica udienza dal presidente ad alta voce, coll'assi stenza dei giudici che l'hanno proferita, in presenza de pubblico ministero e dell'accusato.

Il condannato ed il pubblico ministero potranno, du rante il giorno successivo, ricorrere per nullità al tri bunale supremo di guerra e marina.

Il presidente avvertirà il condannato che la legge gl accorda questa facoltà.

Ne'casi contemplati negli articoli 555, 556 e 557 l significazione della sentenza sarà fatta dal segretari all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condann gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea. S l'accusato, non detenuto, non era presente alla prolazion della sentenza, essa gli verrà notificata nel modo prescritt dall'articolo 423 fra giorni tre dalla sua data.

Art. 537.

Il segretario farà constare nel verbale prescritto dall'articolo 523 della pronunciazione della sentenza, e farà menzione delle formalità osservate.

Il segretario dovrà pure stendere verbale della significazione, di cui nel penultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 538.

Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'articolo 31, avrà ommesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal tribunale sull'istanza del pubblico ministero o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai tribunali ordinari, qualora avessero ommesso alcune fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 27 e 31.

Art. 539.

La sentenza di condanna sarà eseguita dopo ventiquattr'ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere per nullità.

In questo caso, se la domanda viene rigettata, la sentenza del tribunale verrà eseguita immediatamente; ove però importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore ventiquattro, da computarsi dalla notificanza della reiezione, che sarà fatta al condannato dal segretario del tribunale.

Art. 540.

Il pubblico ministero presso il tribunale militare marittimo darà gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al ministero della marina ed al comandante del corpo, della nave, o dello stabilimento cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

Capo VII.

Della procedura e del giudizio in contumacia.

Art. 541.

Se l'imputato di un reato militare marittimo non siasi potuto arrestare, o sia evaso prima della sentenza di accusa, la commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli ordinerà, a pena di nullità, di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità di procedimento.

Art. 542.

La sentenza sarà posta all'ordine del giorno, al quale effetto sarà trasmessa al comandante del corpo o della

nave; quando si tratti d'accusato che non appartenga ad alcun corpo o nave, la sentenza sarà affissa alla porta della sua ultima abitazione e a quella dello stabilimento cui è addetto.

In tutti i casi sarà pure affissa alla porta principale del tribunale militare marittimo, presso cui siede la commissione d'inchiesta che l' ha pronunciata.

Art. 543.

Se l'accusato sentito a piede libero non siasi entro il termine fissatogli, giusta l'art. 471, nella sentenza d'accusa, presentato innanzi al presidente, o se essendo detenuto sia dopo la sentenza d'accusa evaso, il presidente rilascerà ordinanza in cui si farà l'intimazione prescritta nell'art. 541. Tale ordinanza sarà pubblicata in conformità dell'art. 542.

Art. 544.

Spirato il termine menzionato nell'art. 541, si procederà al giudizio in contumacia.

Si procederà pure al giudizio in contumacia, quando l'accusato, sentito a piede libero, dopo essersi presentato innanzi al presidente entro il termine fissatogli nella sentenza di accusa o coll'ordinanza, di cui all'art. 543, non comparisca più il giorno stabilito per l'udienza.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Tuttavia se per mezzo di un procuratore speciale, o di un parente, od amico il contumace proverà che egli

è nella impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il tribunale, sentito il pubblico ministero, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l'accusato provi che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

Art. 545.

Il tribunale, in camera di consiglio, farà leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza d'accusa, la successiva ordinanza del presidente, se è emanata, e le relazioni di pubblicazione.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, il pubblico ministero conchiuderà per l'applicazione delle pene, indi si ritirerà.

Successivamente il tribunale dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncierà sull'accusa.

Art. 546.

La sentenza sarà letta in pubblica udienza, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 536. Sarà quindi pubblicata nella stessa forma stabilita per le sentenze di accusa dall'art. 542.

Art. 547.

Copia della sentenza sarà inoltre trasmessa al comandante del corpo o della nave cui apparteneva il condannato, per esser posta all'ordine del giorno; ed ove non appartenesse a un corpo determinato, sarà trasmessa al sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ul-

tima residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni.

Art. 548.

L' accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od al riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

Art. 549.

Il solo pubblico ministero potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

Art. 550.

La contumacia d'un accusato non sospenderà nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

Art. 551.

Con la sentenza contumaciale, o con posteriore decreto, si potrà, secondo i casi, ordinare la restituzione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessario, la condizione di ripresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico ministero per ricorrere a causa di nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa restituzione con apposito verbale.

Art. 552.

Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia, prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a fare le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza sarà considerata come non avvenuta, e si procederà nelle forme ordinarie. Nondimeno la sentenza d'accusa e gli atti anteriori conserveranno tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni del diritto comune su tale oggetto.

L'accusato, per essere sentito contro la sentenza contumaciale, dovrà sempre costituirsi in carcere quando anche nel processo scritto sia stato sentito a piede libero.

Capo VIII.

Della polizia delle udienze.

Art. 553.

La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal presidente; e, nel tempo in cui il tribunale trovasi in camera di consiglio, dal pubblico ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà in sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tal effetto richiedere la forza pubblica.

Art. 554.

Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi, e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il presidente od il pubblico ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, farà uscire i trasgressori dalla sala d'udienza. Ove questi resistano a'suoi ordini o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattro ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui esso aveva la polizia dell'udienza.

Art. 555.

Se l'accusato proferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni o qualunque altra persona presente, o se egli turba in qualunque modo il buon ordine, il presidente potrà ordinare che sia allontanato dal luogo dell'udienza, o che sia ricondotto nelle carceri, se è in istato di arresto, e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Quando l'accusato sia sentito a piede libero, il presidente potrà ordinare che sia allontanato dall'udienza,

ed anche che sia posto in arresto sino al termine del giudizio.

Art. 556.

Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se l'accusato tenuto in arresto ricusa di comparire, gli sarà fatta da un agente di forza pubblica, a tale uopo commesso dal presidente, l'intimazione di obbedire agli ordini della giustizia: l'agente stenderà verbale dell'intimazione e della risposta data dall'accusato.

Se l' accusato non avrà obbedito, il presidente potrà ordinare che sia tradotto dalla forza pubblica innanzi al tribunale; potrà egualmente, dopo fatta lettura all'udienza del verbale comprovante il rifiuto, ordinare che, non ostante l'assenza dell'accusato, si proceda oltre al dibattimento coll'assistenza del solo difensore.

Art. 557.

Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, ed il tribunale sia per gravi motivi d'avviso che il dibattimento non debba essere differito, esso ordinerà che abbia luogo colla sola assistenza del difensore.

Art. 558.

Nei casi in cui il dibattimento sia seguito in assenza dell'accusato, giusta i tre precedenti articoli, e l'accusato stesso si trovi detenuto, il segretario del tribunale, terminata ciascuna udienza, gli darà lettura del verbale del dibattimento, e gli notificherà copia della requisi-

toria del pubblico ministero e delle sentenze pronunziate, le quali cose tutte si reputeranno fatte in contraddittorio. Le indicate norme si osserveranno a pena di nullità.

Ove si tratti di accusati detenuti i quali non siano comparsi per malattia, essi potranno, dopo udita la lettura del verbale, comunicare al tribunale le loro osservazioni nel termine di ventiquattro ore; la sentenza non potrà essere pronunziata prima della scadenza di tale termine.

Art. 559.

Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1° Se l'autore di esso è militare od individuo di marina, qualunque sia il suo grado o l'anzianità, ed il reato sia previsto dal presente Codice o da quello dell'esercito, il presidente, o in sua assenza, il pubblico ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'imputato ed il pubblico ministero, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'imputato, od in difetto verrà nominato dal presidente;

2° Se l'autore è estraneo alla milizia ed al servizio della marina, e se trattasi di reato comune, il presidente o, in difetto, il pubblico ministero ne ordinerà pure l'arresto; si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i

giudici del tribunale, ove il fatto sia occorso in loro presenza, oppure dal pubblico ministero. Questo verbale unitamente all'imputato sarà consegnato all'autorità competente.

Art. 560.

I difensori che nell' esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal presidente o privati della parola e surrogati colla nomina di altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisca un reato preveduto dalla legge.

Capo IX.

Del ricorso per nullità, della revisione, e del procedimento avanti il tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 561.

La dichiarazione di ricorrere per nullità prescritta dagli articoli 476, 477, 536, dovrà farsi dall'accusato o condannato, o dal pubblico ministero al segretario del tribunale militare marittimo. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal segretario.

Qualora l'accusato o il condannato non possa o non voglia sottoscrivere, il segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dall'accusato per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale o dal condannato per mezzo del suo difensore.

Essa sarà sempre inscritta in apposito registro, a cui rimarrà unito il mandato speciale vistato dal segretario, quando siasi fatta per mezzo di procuratore.

Art. 562.

Il pubblico ministero dovrà nelle ventiquattr' ore notificare per copia, col mezzo del segretario, al detenuto la dichiarazione di ricorrere per nullità: e ciò a pena di decadenza.

Il segretario leggerà al detenuto la copia consegnatagli, e lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al tribunale supremo di guerra e marina, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal presidente di quel tribunale.

Di questa scelta o rifiuto sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

Se l'accusato o condannato trovasi in libertà, la dichiarazione di ricorrere gli sarà notificata nel modo prescritto per la citazione dei testimoni entro tre giorni dalla sua data coll' aumento d' un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Art. 563.

I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove essi nol fossero, ov-

vero si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati o dal pubblico ministero o dal condannato o dal suo difensore al segretario del tribunale militare marittimo, il quale vi apporrà la data del ricevimento colla sua sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente, con tutti gli atti della causa, all'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina.

L'avvocato generale notificherà la nomina al difensore eletto dal ricorrente presso il tribunale supremo di guerra e marina, e gli darà comunicazione degli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove non sia stato eletto difensore, o l'eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall'assumere la difesa, ne sarà eletto un altro in sua vece dal presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

Tanto l'avvocato generale che il difensore potranno all'udienza aggiungere quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti.

Art. 564.

I condannati sentiti a piede libero non saranno ammessi a ricorrere per nullità se non si sono costituiti in carcere, almeno entro giorni cinque dalla fatta dichiarazione, quando la condanna importi la pena del carcere militare.

Art. 565.

Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri.

Art. 566.

Le sentenze dei tribunali militari marittimi saranno sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo secondo, titolo decimo, libro secondo del Codice di procedura penale, salve le modificazioni seguenti:

1° L'ordine di procedere alla revisione emanerà dal ministro di marina, il quale lo trasmetterà all'avvocato generale militare;

2° L'istanza sarà promossa avanti al tribunale supremo di guerra e marina, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione, rimetterà la causa a un tribunale militare marittimo diverso da quello che avesse di già giudicato.

Art. 567.

Le disposizioni contenute nel Codice penale per l'esercito sulla procedura avanti il tribunale supremo s'intendono riprodotte nel presente Codice.

Capo X.

Del ricorso nell'interesse della legge.

Art. 568.

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina potrà in qualunque tempo denunciare a quel tribunale le sentenze dei tribunali militari marittimi che fossero state pronunziate con aperta violazione della legge, perchè nel solo interesse di essa siano annullate.

Ove il tribunale supremo di guerra e marina annulli nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della decisione sarà dallo stesso avvocato generale trasmessa al pubblico ministero presso il tribunale da cui sia emanata, perchè in calce od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

Art. 569.

Le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina potranno, nell'interesse della legge, essere denunciate alla Corte di cassazione dal procuratore generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal ministro della marina e da quello di grazia e giustizia.

La Corte di cassazione pronunzierà a sezioni riunite.

TITOLO QUARTO.

Della procedura innanzi ai consigli di guerra a bordo.

Art. 570.

Ogni qualvolta un reato di competenza dei consigli di guerra venga da un individuo imbarcato sopra di un bastimento dello Stato commesso sia a bordo del bastimento stesso, sia a terra, il comandante incaricherà un ufficiale di procedere agli atti d'istruzione preparatoria, nelle forme prescritte dal capo primo del titolo precedente.

Ove si tratti dei reati previsti nei quattro primi numeri dell'articolo 372, ed il reato non sia commesso a bordo di un bastimento dello Stato, la designazione del detto uffiziale spetta al comandante superiore, a cui è conferita la facoltà di convocare il consiglio di guerra.

Art. 571.

Occorrendo di procedere su territorio straniero a visite, perquisizioni od arresti in case private, o civili stabilimenti, l'ufficiale designato ne informerà il comandante superiore, il quale vi provvederà rivolgendosi alle autorità del luogo, di concerto col console nazionale, se ivi si trovi.

Se il territorio straniero sia occupato militarmente e non si trovi sul luogo alcuna autorità incaricata di as-

sistere detto ufficiale, questi vi potrà procedere senza uopo di alcuna richiesta, facendone però menzione nel verbale.

Art. 572.

Compiuti gli atti dell'istruzione preparatoria, l'uffiziale li rimetterà insieme cogli effetti sequestrati al comandante da cui fu designato; questi, quando non abbia egli stesso la facoltà d'ordinare l'istruzione formale, trasmetterà il tutto, entro due giorni, al comandante superiore investito di tale facoltà, unendovi per iscritto il proprio avviso.

Art. 573.

Non si procederà all'istruzione formale, se non è ordinata con decreto dal comandante superiore, incaricato a' termini dell'articolo 344 della costituzione del consiglio di guerra.

In tutti i casi in cui non si farà luogo all'istruzione formale, l'imputato che fosse già stato arrestato precedentemente, e non sia detenuto per altra causa, sarà posto in libertà.

Col decreto che ordina l'istruzione formale, saranno pure nominati gli ufficiali che dovranno esercitare le funzioni d'istruttore e sostenere l'accusa, non che il segretario in conformità dell'articolo 348.

Si osserveranno nell'istruzione formale le disposizioni del capo secondo del titolo precedente.

Art. 574.

Nei casi in cui, durante l'istruzione avanti i tribunali militari marittimi, è necessaria, secondo il titolo precedente, la decisione della commissione d'inchiesta, provvederà in sua vece nell'istruzione a bordo il comandante superiore che l'ha ordinata.

Art. 575.

Occorrendo di rilasciare mandati di comparizione, o di cattura, o decreti di citazione, di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi in paese straniero, il comandante superiore, sulla rappresentanza dell'ufficiale incaricato di sostenere l'accusa, ne farà la dimanda al ministro della marina, se la nave si trova nelle acque del territorio del Regno; se la nave si trovi fuori delle acque del territorio del Regno, si rivolgerà egli stesso alle autorità competenti straniere o per mezzo del console nazionale, se ivi si trovi, o direttamente.

Spetterà pure allo stesso comandante, sulla rappresentanza dell'ufficiale incaricato dell'accusa, di chiedere lo arresto o l'estradizione in conformità dell'articolo 448.

Art. 576.

Compiuta l'istruzione formale, l'ufficiale istruttore trasmetterà gli atti all'ufficiale incaricato dell'accusa, unendovi un riassunto del processo, in cui esprimerà pure il proprio avviso sul risultato delle prove ottenute.

L'ufficiale incaricato dell'accusa darà entro le ventiquattr'ore le sue conclusioni, e trasmetterà il tutto al comandante superiore.

Art. 577.

Il comandante superiore pronunzia se debba farsi luogo al giudizio con decreto che sarà steso e notificato nel modo prescritto per le sentenze della commissione d'inchiesta.

Qualora dopo essersi dal comandante dichiarato non farsi luogo a procedere per mancanza d'indizi sufficienti, sopravvenissero nuove prove, l'istruzione sarà riaperta, ed il giudizio sarà portato avanti al tribunale militare marittimo, indicato nell'articolo 381.

Art. 578.

Se il comandante superiore pronunzia che debba farsi luogo al giudizio, egli procederà immediatamente alla estrazione dei membri del consiglio di guerra, e fisserà il giorno e l'ora dell'udienza; si osserveranno nel resto le disposizioni contenute nel capo quarto del titolo precedente; le attribuzioni però deferite nello stesso capo al presidente del tribunale militare marittimo saranno esercitate dal comandante superiore da cui fu convocato il consiglio.

Le pene contro i difensori, che senza giusti motivi rifiuteranno di esercitare il loro ufficio, saranno inflitte dal consiglio di guerra prima di cominciare il dibattimento.

Contro il decreto del comandante che pronunzia sul risultato dell'istruzione formale, non è ammesso alcun ricorso.

Art. 579.

Il comandante superiore potrà, nei casi d'urgenza, ordinare che l'imputato sia tradotto direttamente dinnanzi al consiglio di guerra, senza necessità di alcuna istruzione formale.

Col decreto, con cui viene ordinata la traduzione diretta dell'imputato avanti al consiglio di guerra, sarà nominato l'ufficiale incaricato di sostenere l'accusa, ed il segretario.

In questo caso il comandante rilascerà ordine di arresto contro l'imputato, qualora non sia ancora arrestato.

Art. 580.

Il consiglio di guerra a bordo si riunirà nel giorno ed ora fissati dal comandante che l'ha convocato.

Si osserveranno nei dibattimenti, nella deliberazione e nella sentenza, e per quanto riflette la polizia delle udienze, le disposizioni contenute nei capi 5, 6 ed 8 del titolo precedente, salvo le modificazioni che seguono.

1° L'opposizione del testimonio condannato dal consiglio di guerra, per non essere comparso all'udienza, dovrà essere fatta innanzi al tribunale correzionale del luogo, in cui esso avrà il suo domicilio, o la sua dimora, entro il termine fissato dall'articolo 501; al ricorso d'opposizione si dovrà unire copia della sentenza di condanna pronunciata contro di lui;

2° Ove si tratti di reato commesso all'udienza, sarà giudicato dallo stesso consiglio, nella stessa seduta,

qualunque sia la natura del reato, e chiunque ne sia l'autore.

3° La sentenza sarà eseguita dopo ventiquattr' ore per cura del comandante superiore a bordo del bastimento a cui appartiene il condannato, o se questi non fa parte d'un bastimento, a bordo di quello su cui si è radunato il consiglio di guerra. In caso d'impedimento, la sentenza sarà eseguita su di un'altra nave dello Stato.

Il comandante trasmetterà nei tre giorni successivi all'esecuzione della sentenza, o all'arrivo della nave in una rada o porto dello Stato, quando sia pronunciata in navigazione, al ministro della marina copia di essa e l'avviso della sua esecuzione.

Art. 581.

Il comandante superiore avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze dei consigli di guerra sin dopo ricevute le disposizioni del ministro della marina, a cui in tal caso dovrà immediatamente trasmetterne copia, con un rapporto sui motivi che lo hanno determinato ad ordinare tale sospensione.

Potrà anche, quando si tratti di una squadra o divisione in crociera lontana, o bloccata in un porto estero, far grazia o commutare la pena a tutti o ad un certo numero di condannati, riferendone immediatamente al ministero della marina.

Art. 582.

Se l'imputato di un reato di competenza dei consigli

di guerra a bordo non siasi potuto arrestare o sia evaso, ovvero sia stato sentito a piede libero, il comandante superiore, dopo ordinato il rinvio di lui innanzi al consiglio, rilascerà altro decreto, con cui gli sarà ordinato di presentarsi entro giorni cinque dalla pubblicazione dello stesso decreto, trascorso il qual termine sarà giudicato in contumacia.

Si osserveranno per la pubblicazione e notificazione dello stesso decreto e pel successivo giudizio di contumacia le disposizioni stabilite nel capo VII del titolo precedente.

Nel caso in cui il condannato in contumacia debba essere sentito nel merito a' termini dell' articolo 552, conserveranno il loro effetto tutti gli atti della procedura scritta sino ed inclusivamente al decreto del comandante con cui si è pronunziato sul risultato dell'istruzione formale.

Il giudizio in contraddittorio avrà pure luogo innanzi al consiglio di guerra; qualora però nel frattempo la nave siasi allontanata dal luogo e sia uscita dalle acque del territorio del Regno, o sia in disarmo, ovvero sia entrata nel recinto d'un arsenale marittimo, od in fine sia venuto meno il numero degli ufficiali richiesto per costituire il consiglio, sarà giudicato dal tribunale militare marittimo competente a' termini di legge.

TITOLO QUINTO.

Della procedura innanzi ai Consigli sommari a bordo.

Art. 583.

Ogni qualvolta venga commesso un reato di competenza dei consigli sommari a bordo, il comandante del bastimento, su cui è imbarcato l'imputato, trasmette la denuncia o la querela, coi documenti che la appoggiano, al comandante superiore indicato nell'articolo 344.

Art. 584.

Il presidente del consiglio sommario, appena ricevuto il decreto di convocazione, trasmette le carte ad uno fra i giudici, perchè ne faccia relazione. Questi dovrà far citare pel giorno fissato l'imputato ed i testimoni, tanto a carico che a discarico.

Art. 585.

L'istruzione sarà orale e pubblica. Il consiglio si riunirà nel giorno e nell'ora fissata; l'imputato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore.

Il giudice relatore darà lettura della denuncia o querela, e dei documenti che l'appoggiano, aggiungendovi quelle osservazioni, che varranno a chiarire lo stato delle cose, senza però esprimere il suo avviso sul merito.

Si procederà quindi all' interrogatorio dell' accusato ed all' esame dei testimoni nelle forme prescritte nel capo V del titolo III. Si osserveranno pure le disposizioni contenute nello stesso capo nei casi in cui un testimonio non compaia all' udienza, od appaia falsa la sua deposizione, ovvero sorgano all'udienza nuovi fatti o nuove circostanze aggravanti. Nel caso d'opposizione del testimonio condannato per non essere comparso, si osserverà il disposto del numero 1 dell' articolo 580.

Art. 586.

Qualora l'accusato abbia opposto l'eccezione d'incompetenza, il consiglio delibererà su di essa prima di udire i testimoni, e, riconoscendola fondata, rinvierà con sentenza motivata l'imputato avanti il tribunale o consiglio di guerra competente.

In ogni caso, prima di deliberare sul merito, il presidente sottoporrà d'ufficio ai giudici la questione preliminare sulla competenza del consiglio; ove esso sia riconosciuto competente, non occorrerà di farne menzione nella sentenza.

Art. 587.

La deliberazione del consiglio sommario, la redazione, pubblicazione e notificazione della sentenza seguiranno in conformità di quanto è prescritto pei dibattimenti avanti i consigli di guerra a bordo.

Si osserveranno pure le disposizioni degli articoli 533, 534 e 538.

Art. 588.

Se l'imputato è assolto e sia detenuto, verrà immediatamente posto in libertà quando non si trovi in arresto per altra causa.

La condanna sarà eseguita entro le ventiquattr'ore dalla notificazione, per cura del comandante superiore che ha convocato il consiglio; si farà menzione dal segretario dell'esecuzione della sentenza in calce od in margine della medesima.

Si osserverà pure il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 580, non che del successivo articolo 581.

Art. 589.

Sono comuni ai consigli sommari a bordo le disposizioni del capo VIII, titolo III sulla polizia delle udienze, salvo le modificazioni seguenti:

1° Se verrà commesso all'udienza un reato punibile col carcere militare od ordinario non maggiore di un anno, o colla reclusione militare per egual tempo, il consiglio sommario giudica il colpevole, chiunque esso sia, nella stessa seduta;

2° Se il reato è punibile con pene diverse o maggiori, si osserverà il disposto dell'articolo 559, numero 2.

Art. 590.

Se l'imputato non compare innanzi al consiglio, sarà giudicato in contumacia, osservate le stesse forme del giudizio in contraddittorio; non sarà però mai ammesso alcun difensore.

La sentenza gli verrà notificata nella forma prescritta per le citazioni dei testimoni.

Qualora il condannato si costituisca in carcere entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza, essa si avrà come non avvenuta, e si procederà a nuovo giudizio in contraddittorio.

Non costituendosi in carcere entro il detto termine, la sentenza contumaciale si avrà come pronunciata in contraddittorio.

Disposizioni comuni

alle sentenze pronunciate dai consigli di guerra e dai consigli sommari a bordo.

Art. 591.

Le sentenze pronunciate dai consigli di guerra o dai consigli sommari a bordo sono pure sottoposte a revisione ed a ricorso nell'interesse della legge, e nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 566 e 568.

Facendosi luogo a revisione, la causa sarà rinviata innanzi ad un tribunale marittimo.

Nel caso previsto dall'alinea dell'articolo 367, la copia della decisione emanata dal tribunale supremo sarà, per lo scopo ivi indicato, dall'avvocato generale trasmessa al comandante che ha convocato il consiglio.

TITOLO SESTO.

Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

Art. 592.

Allorchè un condannato dai tribunali o consigli di marina con sentenza definitiva dopo essere evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il tribunale militare marittimo, nella giurisdizione del quale trovasi la nave od il corpo cui appartiene, o lo stabilimento cui era addetto.

Se non appartiene a nessuna nave, corpo o stabilimento, e sia stato condannato da un tribunale militare marittimo, sarà tradotto avanti il tribunale che avrà pronunciata la condanna; se questo tribunale abbia cessato di esistere, ovvero se la condanna sia stata pronunziata da un consiglio di guerra o sommario a bordo, il condannato sarà tradotto avanti il tribunale militare marittimo nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

Art. 593.

L'ufficiale istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio affine di verificare l'identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga.

Art. 594.

Se l'arrestato ammette d'essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell'ufficiale istruttore e a diligenza del pubblico ministero tradotto al luogo dal quale evase, od a quello cui era destinato.

Art. 595.

Se l'arrestato nega d'essere il condannato fuggitivo, l'ufficiale istruttore procederà alle informazioni per accertare la identità della persona e le trasmetterà al pubblico ministero.

Il tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza dell'arrestato i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella del pubblico ministero; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la identità di lui, e lo rinvierà al luogo dal quale era evaso od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato.

Art. 596.

Contro le sentenze proferite sulla ricognizione della identità della persona potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrersi per nullità.

TITOLO SETTIMO.

Disposizioni speciali sulla procedura in tempo di guerra.

Art. 597.

La giurisdizione militare marittima è esercitata in tempo di guerra dagli stessi tribunali militari marittimi, consigli di guerra o sommari a bordo, che l'esercitano in tempo di pace, nè è variata la loro costituzione.

Si osserveranno pure le stesse regole di competenza e le stesse forme di procedura, salve le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 598.

Oltre le persone indicate nel capo I, titolo II, parte seconda, andranno soggette in tempo di guerra alla giurisdizione dei tribunali di marina per qualunque reato previsto dal presente Codice:

1° Tutte le persone che per qualsivoglia titolo avranno un impiego od ingerenza in ogni genere di servizio relativo alla marina militare, o che saranno tenute a prestazioni d'opere, od a qualsiasi somministrazione in vantaggio della stessa marina;

2° Le persone addette al servizio privato degli individui indicati nel numero precedente ed in genere di tutti gli individui soggetti alla giurisdizione militare marittima;

3° I prigionieri di guerra posti sotto la dipendenza delle autorità marittime.

Art. 599.

Le persone contemplate nell'articolo precedente saranno giudicate dai consigli di guerra a bordo, quando il reato sia stato commesso fuori del territorio del Regno, e a danno delle navi dello Stato; negli altri casi saranno giudicate dai tribunali militari marittimi.

Art. 600.

Sarà soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari marittimi chiunque, in tempo di guerra, si rende colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 276, 277 e 300.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 276, 277, la giurisdizione militare marittima sarà soltanto competente, se trattasi di persone estranee al servizio della marina, allorchè l'amministrazione marittima ne abbia sofferto danno.

La disposizione del presente articolo non pregiudica alle norme di competenza stabilite pei consigli di guerra a bordo, i quali conservano pei reati sovraccitati l'intera giurisdizione loro attribuita dal cap. III del titolo II sopraccennato.

Art. 601.

Chiunque, in tempo di guerra, trovandosi le navi dello Stato in presenza del nemico, ovvero fuori delle

acque del territorio, commetterà un reato di complicità con persone soggette pel reato stesso alla giurisdizione dei consigli di guerra a bordo delle stesse navi, ovvero commetterà un reato connesso con altro reato di loro competenza, o si renderà colpevole di vie di fatto contro le persone iscritte, a qualunque titolo, sul ruolo di equipaggio delle dette navi, sarà pure soggetto alla giurisdizione dei consigli di guerra summentovati.

Art. 602.

Nei giudizi avanti i tribunali militari marittimi si osserveranno, in tempo di guerra, le stesse forme di procedura stabilite dal titolo IV, parte II, pei consigli di guerra a bordo.

Il comandante del dipartimento eserciterà le funzioni attribuite al comandante superiore, indicate nel detto titolo IV.

Contro le sentenze degli stessi tribunali, pronunziate in tempo di guerra, non è ammesso alcun ricorso.

Art. 603.

La giurisdizione speciale stabilita pel tempo di guerra cessa col finire dello stato di guerra; tuttavia, se nelle cause che in tempo di pace non sarebbero di competenza della giurisdizione militare marittima, alla data della cessazione dello stato di guerra fosse già aperto il dibattimento avanti la detta giurisdizione, il giudizio verrà ivi continuato, salvo però contro la sentenza emanata da un tribunale militare marittimo il ricorso per nullità ammesso in tempo di pace.

Art. 604.

Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte per tale tempo, sebbene la sentenza sia pronunziata dopo cessato lo stato di guerra.

Disposizioni generali.

Art. 605.

Nonostante le disposizioni precedenti sulla procedura, se taluno, a bordo di una nave dello Stato, si renderà per codardia colpevole di un reato in presenza del nemico, ovvero commetterà, in un momento di pericolo imminente, un reato di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, e se per tali reati possa essere compromessa la salvezza della nave, il comandante della medesima potrà, sotto la sua responsabilità, punire egli stesso o far punire il reo, senza alcuna formalità di processo, secondo l'esigenza dei casi.

Egli dovrà però stendere processo verbale del fatto, e giustificare, appena giunto in un porto dello Stato, dinnanzi ad un consiglio d'inchiesta formato a tal fine dal ministro della marina, la necessità assoluta in cui si è trovato di far uso della facoltà concessagli dal presente articolo.

Art. 606.

Per gli effetti del presente Codice, sarà considerato come imbarcato o faciente parte dell'equipaggio l'indi-

viduo di marina, dal momento in cui gli sarà stata notificata la sua destinazione a bordo.

Art. 607.

In caso di perdita di un bastimento, tutti gli individui iscritti sul ruolo del suo equipaggio si considereranno sempre come appartenenti alla stessa nave, finchè non abbia avuto luogo il loro sbarco regolare.

Nel detto caso di perdita di un bastimento, dovrà sempre istruirsi procedimento innanzi al tribunale militare marittimo competente per accertare le cause che l'hanno cagionata, e riconoscere poi se vi sia stato reato per parte del comandante o di altre persone.

VITTORIO EMANUELE

RIBOTY
VIGLIANI

INDICE DEL CODICE

PARTE PRIMA

DEI REATI E DELLE PENE

		Disposizioni preliminari . . . *Pag.*	9
LIBRO	I.	Disposizioni relative tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra. »	10
TITOLO	I.	Disposizioni generali. . . . . »	*ivi*
Capo	I.	Delle pene . . . . . »	*ivi*
Capo	II.	Dell'applicazione delle pene . . . »	22
Capo	III.	Dell'estinzione dei reati e delle pene »	31
TITOLO	II.	Disposizioni speciali . . . . . »	35
Capo	I.	Del tradimento . . . . . »	*ivi*
Capo	II.	Dello spionaggio e del reclutamento illecito . . . . . »	39
Capo	III.	Dei reati in servizio . . . . . »	41
Capo	IV.	Degli abusi di autorità . . . . »	58
Capo	V.	Della disobbedienza, della rivolta, dell'ammutinamento e dell'insubordinazione . . . . . »	61
Capo	VI.	Della diserzione . . . . . »	74
Capo	VII.	Della subornazione . . . . . »	83
Capo	VIII.	Atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare, o nell'esecuzione di ordini . . . . . »	84

Capo IX. Delle ferite e percosse fra individui di marina . . . . . *Pag.* 85
Capo X. Della mutilazione volontaria . . . » 87
Capo XI. De' reati di calunnia e di diffamazione » *ivi*
Capo XII. Del falso . . . . . » 90
Capo XIII. Della prevaricazione e dell'infedeltà. » 93
Capo XIV. Della corruzione . . . . . » 98
Capo XV. Disposizioni relative ai tre capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o d'amministrazione militare . . . . . » 100
Capo XVI. Del pegno e della vendita od alienazione qualunque di effetti militari . . » 101
Capo XVII. Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite . . . . . » 103
Capo XVIII. Dell'incendio e del deterioramento di edifizi, opere ed oggetti militari. » 107
Capo XIX. Disposizioni relative alle assise militari ed alle onorificenze . . . . » 111
Capo XX. De' reati commessi da piloti o da marinari di commercio ne' loro rapporti colla marina militare . . . . » *ivi*
Disposizioni generali . . . . . » 113

LIBRO II. Disposizioni relative al tempo di guerra » 115
Titolo I. Disposizioni generali . . . . . » *ivi*
Titolo II. Disposizioni speciali . . . . . » 116
Capo I. Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità . . . . » *ivi*
Capo II. Dello stupro, del ratto e degli atti di libidine contro natura . . . . » 122

Capo III. Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi . . . . *Pag.* 124
Capo IV. Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni . . . . » 127
Capo V. De' prigionieri di guerra . . . . » 129

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE

Titolo I. Della costituzione de' tribunali di marina » 130
Capo I. De' tribunali militari marittimi e delle commissioni d'inchiesta . . . » *ivi*
Capo II. Del tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 138
Capo III. De' consigli di guerra a bordo . . » 140
Capo IV. De' consigli sommari a bordo . . » 144
Titolo II. Della competenza . . . . . » 146
Disposizioni preliminari . . . . . » *ivi*
Capo I. Della competenza de' tribunali militari marittimi . . . . . » 147
Capo II. Della competenza del tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 149
Capo III. Della competenza dei consigli di guerra a bordo . . . . . » 151
Capo IV. Della competenza de' consigli sommari a bordo . . . . . » 153

Capo V. Regole generali sulla competenza militare marittima . . . . . *Pag.* 153
Capo VI. Attribuzioni del pubblico ministero . » 159
Titolo III. Delle regole di procedura avanti i tribunali militari marittimi . . . » 162
Capo I. Dell'istruzione preparatoria . . . » *ivi*
Capo II. Dell'istruzione formale . . . . » 169
Capo III. Del procedimento avanti la commissione d'inchiesta . . . . . » 186
Capo IV. Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento . . . . . » 191
Capo V. Dei dibattimenti . . . . . » 197
Capo VI. Della deliberazione e della sentenza » 211
Capo VII. Della procedura e del giudizio in contumacia . . . . . » 218
Capo VIII. Della polizia delle udienze . . . » 222
Capo IX. Del ricorso per nullità, della revisione, e del procedimento avanti il tribunale supremo di guerra e marina . . » 226
Capo X. Del ricorso nell'interesse della legge » 230
Titolo IV. Della procedura innanzi ai consigli di guerra a bordo . . . . . » 231
Titolo V. Della procedura innanzi ai consigli sommari a bordo . . . . . » 238
Disposizioni comuni alle sentenze pronunciate dai consigli di guerra e dai consigli sommari a bordo . . » 241
Titolo VI. Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto de' condannati » 242
Titolo VII. Disposizioni speciali sulla procedura in tempo di guerra . . . . . » 244
Disposizioni generali . . . . . » 247

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102157234